**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135**

**Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta**

**Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato**

**con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in questa stessa**

**Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti in**

**materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la**

**pubblica amministrazione.». (19A00934)**

*(GU n.36 del 12-2-2019)*

Vigente al: 12-2-2019

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ***(( ... ))***.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici

delle pubbliche amministrazioni

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di

euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo,

una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni

di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono

in difficolta' nella restituzione delle rate di finanziamenti gia'

contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di

crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e'

rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla PMI beneficiaria da

una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca

sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o

intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di

entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla

Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

3. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata

dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per

cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il

minore tra:

a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato

dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di

garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora,

maturati sino alla predetta data e

b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI

beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla

piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64.

4. La garanzia della sezione speciale e' subordinata alla

sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI

beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni,

per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di

garanzia.

5. La garanzia della sezione speciale puo' essere escussa dalla

banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto,

da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di

rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni

caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita

registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della

sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto

pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui

alla lettera b) del comma 3.

6. La garanzia della sezione speciale e' concessa a fronte del

versamento alla medesima sezione, da parte della banca o

intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il

predetto premio di garanzia puo' essere posto a carico della PMI

beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo,

restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilita'

e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni e i

limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia

della sezione speciale, nonche' i casi di revoca della stessa. Lo

stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle

risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio

in linea con i valori di mercato della garanzia.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 e'

condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea,

ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea.

***(( 8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di***

***quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della***

***Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;***

***b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:***

***«52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal***

***periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui***

***al comma 52-bis.***

***52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate***

***misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei***

***confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali***

***attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi***

***di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario***

***coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di***

***cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».***

***8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4***

***milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere***

***dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno***

***2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro***

***a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del***

***Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui***

***all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;***

***quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro***

***per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui***

***all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;***

***quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a***

***decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo***

***di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.***

***190. ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta di seguito l'art. 2, comma 100, lettera a)

della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica):

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,

escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle

risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a)

una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il

finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il

Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una

parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti

di credito a favore delle piccole e medie imprese.».

- Si riporta di seguito l'art. 1 comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche):

«Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento

autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione

organica della disciplina di settore, le disposizioni di

cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al

CONI.».

- Si riporta l'articolo 9, comma 3-bis, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e

impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro

strategico nazionale).

«Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e

velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace

s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

Omissis.

3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per

somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni

professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni

normative vigenti in materia di patto di stabilita'

interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di

ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,

liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al

creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di

banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla

legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova

istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,

con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'

effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente

per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni

statali centrali, degli enti pubblici non economici

nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello

Stato competente per territorio per le certificazioni di

pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando

l'attivazione da parte del creditore dei poteri

sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di

certificazione o il diniego non motivato di certificazione,

anche parziale, comporta a carico del dirigente

responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui

all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno

2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo

periodo che risulti inadempiente non puo' procedere ad

assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino

al permanere dell'inadempimento. La cessione dei crediti

oggetto di certificazione avviene nel rispetto

dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia

liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si

applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della

legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve

indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento.

Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere

integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la

piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del

citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della

data prevista per il pagamento.».

- Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia)

«Art. 106. Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico

dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto

qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari

autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla

Banca d'Italia.

2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli

intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di

pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai

sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel

relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a

condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi

dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo

albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai

sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente

consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o

strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla

Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita

la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'

indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra

l'esercizio nei confronti del pubblico.».

-Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64. (Disposizioni urgenti per il pagamento

dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche'

in materia di versamento di tributi degli enti locali):

«Art. 7. Ricognizione dei debiti contratti dalle

pubbliche amministrazioni

- 1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della

certificazione delle somme dovute per somministrazioni,

forniture e appalti e per obbligazioni relative a

prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi

3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,

provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per

la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,

predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi

dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012

e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre

2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

- 2. La mancata registrazione sulla piattaforma

elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante

ai fini della misurazione e della valutazione della

performance individuale dei dirigenti responsabili e

comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai

sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti

responsabili sono assoggettati, altresi', ad una sanzione

pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella

registrazione sulla piattaforma elettronica.

- 3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e'

effettuata esclusivamente mediante la piattaforma

elettronica di cui al medesimo comma 1.

- 4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la

certificazione di somme dovute per somministrazioni,

forniture e appalti e per obbligazioni relative a

prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni

secondo le procedure di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni

debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°

giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013,

utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione

telematica del rilascio delle certificazioni di cui al

medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi,

liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre

2012, che non risultano estinti alla data della

comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati

identificativi del creditore. La comunicazione avviene

sulla base di un apposito modello scaricabile dalla

piattaforma elettronica, nel quale e' data separata

evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o

certificazione. Il creditore puo' segnalare

all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per

il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo

e gli estremi identificativi del credito vantato nei

confronti della stessa.

- 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le

comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco

completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data

del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle

amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma

elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In

caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili

la sanzione di cui al comma 2.

- 5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche

amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma

4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione

della performance individuale dei dirigenti responsabili e

comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai

sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

- 6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di

cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma

4 equivale a certificazione del credito ai sensi

dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma

11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,

n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si

intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25

giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le

amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente

articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle

esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno

previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle

anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma

10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei

debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di

comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali

debiti la certificazione si intende rilasciata con

apposizione della data di pagamento, anche ai fini della

compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e

28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In

relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di

stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite

successivamente all'effettuazione della comunicazione

prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche

amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta

comunicazione limitatamente all'apposizione della data

prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento

comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento

indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede

di aggiornamento. (50)

- 7. In caso di omessa, incompleta o erronea

comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno

o piu' debiti, il creditore puo' richiedere

all'amministrazione stessa di correggere o integrare la

comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15

giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che

l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un

motivato diniego, il creditore puo' presentare istanza di

nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma

elettronica, secondo le modalita' di cui al decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico

dell'amministrazione debitrice.

- 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1,

contestualmente al pagamento dei debiti comunicati

attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,

provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del

pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato

dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto

previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di

cui al comma 5. (51)

- 7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle

di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della

comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a

registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Per la mancata

registrazione sulla piattaforma elettronica entro il

termine indicato nel primo periodo si applicano le

disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e'

effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le

disposizioni di cui ai commi 5 e 7.

- 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito

internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle

finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma

elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati

relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai

commi 4 e 4-bis.

8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli

intermediari finanziari autorizzati, per il tramite

dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del

tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed

esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni

maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati

oggetto di cessione in favore di banche o intermediari

finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati

identificativi del cedente, del cessionario e

dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni

pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

- 9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

stabiliti con il Documento di economia e finanza ed

eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento,

previa intesa con le Autorita' europee, la legge di

stabilita' per il 2014, puo' autorizzare il pagamento

mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle

amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di

cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012

da parte dei creditori in favore di banche o intermediari

finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e

creditizia di cui al comma 8 ovvero puo' prevedere

l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate

all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle

pubbliche amministrazioni.

- 9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza 2013 e' allegata una relazione

sull'attuazione del presente decreto. La relazione da'

conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche

amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3

e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione

svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica

altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da

assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al

fine di completare il pagamento dei debiti delle

amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi

inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente

perfezionate relativi a somministrazioni, forniture,

appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non

sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche

mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello

Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti

a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto

dei saldi programmati di finanza pubblica.».

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri)

«Art. 17. Regolamenti.

Omissis.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

- Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea

- «Articolo 108.

- La Commissione procede con gli Stati membri all'esame

permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.

Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste

dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato

interno.

- 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli

interessati di presentare le loro osservazioni, constati

che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi

statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma

dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo

abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o

modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale

decisione entro il termine stabilito, la Commissione o

qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente

la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli

articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,

deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,

istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve

considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga

alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui

all'articolo 109, quando circostanze eccezionali

giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia

iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista

dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello

Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di

sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si

sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro

tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione

delibera.

- 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile

perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a

istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto

non sia compatibile con il mercato interno a norma

dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la

procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato

membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure

progettate prima che tale procedura abbia condotto a una

decisione finale.

- 4. La Commissione puo' adottare regolamenti

concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il

Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che

possono essere dispensate dalla procedura di cui al

paragrafo 3 del presente articolo.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 34 e 52

della legge 30 dicembre 2018 n 145 (legge di Bilancio di

previsione per l'anno finanziario 2019) :

«34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono

cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad

eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di

determinazione del reddito.»

«52. La determinazione degli acconti dovuti per il

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2018 e' effettuata considerando quale imposta del

periodo precedente quella che si sarebbe determinata

applicando la disposizione di cui al comma 51.».

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi

volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali

di politica economica», alla cui costituzione concorrono le

maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per

l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 748 della

legge 30 dicembre 2018 n 145 (legge di Bilancio di

previsione per l'anno finanziario 2019).

«748. Nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con

una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro

16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno

2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro

29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno

2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro

34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno

2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,

da destinare al finanziamento di nuove politiche di

bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti

perseguite dai Ministeri.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190

«200. Nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di

euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente

con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.».

***(( Art. 1 bis***

***Semplificazione e riordino delle disposizioni***

***relative a istituti agevolativi***

***1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate***

***le seguenti modificazioni:***

***a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: «non possono» fino a:***

***«improcedibile» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere***

***definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le***

***somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019,***

***ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci***

***rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31***

***luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28***

***febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020***

***e 2021»;***

***b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «restanti***

***rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio».***

***2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma***

***193 e' sostituito dal seguente:***

***«193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente***

***della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone***

***fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma***

***189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23***

***ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17***

***dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione***

***disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo***

***delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la***

***scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare***

***pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019;***

***il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna***

***di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio***

***e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi***

***casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai***

***debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n.***

***119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito***

***in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento,***

***scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo,***

***scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre***

***degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre***

***2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo».***

***3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23***

***dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,***

***ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver***

***svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di***

***arti o professioni». ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 3 del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),

come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati

all'agente della riscossione

1. - 22. Omissis.

23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i

debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato

effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,

delle somme da versare nello stesso termine in conformita'

alle previsioni del comma 21 possono essere definiti

secondo le disposizioni del presente articolo versando le

somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31

luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel

numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari

importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il

30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31

maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e

2021.

Omissis.».

-Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del

citato decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come

modificato dalla presente legge:

«Art. 5. Definizione agevolata dei carichi affidati

all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie

dell'Unione europea

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a

titolo di risorse proprie tradizionali previste

dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni

2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e

2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e

di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

possono essere estinti con le modalita', alle condizioni e

nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse

proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,

lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del

Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a

corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo

3, comma 1, lettere a) e b):

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio

2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114,

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,

fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso

articolo 114;

2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per

cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione

trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli

carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla

definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che,

determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla

lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente,

entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';

c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione

comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione

l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della

definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno

e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle

somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre

2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le

restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio il 31 luglio e

il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse

proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,

lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del

Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c),

relative al pagamento mediante compensazione;

f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di

poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti

alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette,

anche in via telematica, alle scadenze determinate in base

all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014

del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta

all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni,

provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i

debitori che hanno aderito alla definizione hanno

effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso

positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali

e' stato effettuato il versamento.».

-Si riporta il testo del comma 193 dell'articolo 1

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come

modificato dalla presente legge:

«193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma

192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i

debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione

presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella

definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica

l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine,

ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di

esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per

cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il

restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive,

ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31

maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a

decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo

periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui

all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119

del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e'

ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari

al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le

restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28

febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli

anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre

2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.».

-Si riporta il testo del comma 57 dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente

legge:

«Art. 1

Commi 1. - 56. Omissis.

57. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi

speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di

regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che

sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione

europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio

economico europeo che assicuri un adeguato scambio di

informazioni e che producono nel territorio dello Stato

italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento

del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente

effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,

di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,

numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di

mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o

professioni che partecipano, contemporaneamente

all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad

associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5

del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano

direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'

limitata o associazioni in partecipazione, le quali

esercitano attivita' economiche direttamente o

indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli

esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia

esercitata prevalentemente nei confronti di datori di

lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano

intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi

d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o

indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,

ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'

dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini

dell'esercizio di arti o professioni.

Omissis.».

Art. 2

Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui

all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma

1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ***(( come integrato***

***ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,***

***))*** e' rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della

cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui

all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni

caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.

172, il terzo periodo e' abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni

di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante

versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31

dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla

Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di

tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge

9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno

sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, e'

restituita nel corso del 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1 del D.L. 24

aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni,

dall' art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96

(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):

«Art 50. Misure urgenti per assicurare la continuita'

del servizio svolto dall'Alitalia Spa

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio

svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana -

Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti

aerei nel territorio nazionale e con il territorio

nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio

pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto

conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi

disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe,

e' disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600

milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con

decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque

giorni dall'apertura della procedura di amministrazione

straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea

Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da

utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della

societa' stessa e delle altre societa' del gruppo

sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,

anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione

internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle

more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi

degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio

1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il

relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione

del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'

concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a

sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la

data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'

restituito entro sei mesi dalla erogazione, in

prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito

della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del

finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel

2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al

fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla

legge 27 ottobre 1993, n. 432.».

-Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2 del DL 148

del 16-10-2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria

e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni

dalla 4 dicembre 2017, n. 172).

«Art. 12. Procedura di cessione Alitalia .

Omissis.

2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle

obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione

straordinaria fino alla data di cessione del complesso

aziendale senza soluzione di continuita' del servizio di

trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei

servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e

per il territorio nazionale esercitati dalle societa' di

cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della

procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo

scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del

programma della relativa procedura di amministrazione

straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo

oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge

24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni

di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo puo'

essere erogato anche mediante anticipazioni di

tesoreria.L'organo commissariale provvede al pagamento dei

debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di

amministrazione straordinaria per far fronte alle

indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa'

e per il perseguimento delle finalita' di cui al programma

dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al

disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

-Si riporta il testo dell'art. 2 comma 2 del D.L. 9

giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il

completamento della procedura di cessione dei complessi

aziendali del Gruppo ILVA), convertito in legge, con

modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2016, n.

151.

«Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche

Omissis.

2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di

fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si

provvede mediante versamento, per un corrispondente

importo, delle somme gestite presso il sistema bancario

dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un

conto corrente di tesoreria centrale fruttifero

appositamente aperto remunerato secondo il tasso

riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di

tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul

conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'

estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate

ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato

decreto-legge n. 191 del 2015, cosi' come modificato dal

comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto

previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a

fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo

periodo e' ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal

2017.».

Art. 3

Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15

e' abrogato.

***(( 1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i***

***commi sesto e settimo sono abrogati.***

***1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il***

***comma 7 e' abrogato.***

***1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238,***

***sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 1, le parole: «I produttori, gli importatori e i***

***grossisti» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori e gli***

***importatori»;***

***b) il comma 2 e' abrogato.***

***1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le***

***parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro***

***dieci giorni». La disposizione di cui al presente comma ha effetto a***

***decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione***

***del presente decreto.***

***1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.***

***179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.***

***221, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) il comma 14 e' abrogato;***

***b) al comma 15, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di***

***ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi***

***del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo***

***comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso***

***l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»;***

***c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:***

***«17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato***

***inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma***

***informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella***

***sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole***

***almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui***

***al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10».***

***1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 6, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di***

***ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi***

***del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo***

***comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso***

***l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»;***

***b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:***

***6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma***

***4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di***

***iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o***

***confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza***

***dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2».***

***1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n.***

***84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:***

***«a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale***

***della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un***

***anno».***

***1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo***

***periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.***

***1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24***

***giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11***

***agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro delle politiche***

***agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato nella***

***Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio***

***2015, recante «Disposizioni relative alla dematerializzazione del***

***registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste***

***alimentari», sono abrogati.***

***1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5,***

***comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993,***

***n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo***

***aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito***

***nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema***

***informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano***

***nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in***

***cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.***

***1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29***

***dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26***

***febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «con rappresentanza diretta nel***

***CNEL» sono inserite le seguenti: «e quelle stipulanti il contratto***

***collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore».***

***1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,***

***n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:***

***«4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una***

***PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita'***

***produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238***

***del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola***

***che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il***

***presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto***

***sono PMI».***

***1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio***

***2018, n. 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:***

***«sei mesi». ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta l'articolo 3 del Decreto Legge 14/12/2018,

n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e

semplificazione per le imprese e per la pubblica

amministrazione) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14

dicembre 2018, n. 290:

«Art. 3. Misure di semplificazione in materia di

imprese e lavoro

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,

l'articolo 15 e' abrogato.».

Il decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 151

(Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e

imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di

lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10

dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

-Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della L.

23 dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del

burro):

«I produttori ed i confezionatori di burro devono

tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e

scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e la

qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro

ottenuti.

Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di

cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o

associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile

aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di

burro.».

-Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 7, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,

nonche' per la definizione immediata di adempimenti

derivanti dalla normativa europea) convertito, con

modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116.

«Art. 1-bis.

Omissis.

7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo

1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e'

dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: «presso ogni

stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale

devono essere indicate giornalmente» sono sostituite dalle

seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di carico e

scarico sul quale devono essere indicate»;

b) il settimo comma e' abrogato.».

-Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 12

dicembre 2016, n. 238 (Registri per i produttori, gli

importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine),

come modificato dalla presente legge:

«Art. 60.

1. I produttori e gli importatori diversi da quelli che

commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in

bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio,

escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di

glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva

diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in

soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro

aggiornato di carico e scarico. Il registro e'

dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN secondo

le prescrizioni e le modalita' stabilite con decreto del

Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano.

2. (abrogato).».

- Si riporta il testo dell'articolo 2330, comma 1, del

codice civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2330. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione

della societa'.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve

depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del

registro delle imprese nella cui circoscrizione e'

stabilita la sede sociale, allegando i documenti

comprovanti la sussistenza delle condizioni previste

dall'articolo 2329.».

-Si riporta il testo dell'art. 15, commi 14 e 15, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',

definizione e pubblicita').

«14. (abrogato).

15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e

comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun

esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei

limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma

dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso

l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il

rappresentante legale della start-up innovativa o

dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del

possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2

e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso

l'ufficio del registro delle imprese.

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma 6,

del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in

legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo

2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli

investimenti), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4.

Omissis.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e

comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun

esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei

limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma

dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso

l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il

rappresentante legale delle PMI innovative attesta il

mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma

1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione

presso l'ufficio del registro delle imprese.

6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di

cui al comma 4 nella piattaforma informatica

startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella

sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o

confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza

dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al

comma 2.».

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, comma 2,

della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina

dell'attivita' professionale di tintolavanderia), come

modificato dalla presente legge:

«2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1

le imprese devono designare un responsabile tecnico in

possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) frequenza di corsi di qualificazione

tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore

complessive da svolgersi nell'arco di un anno.».

-Si riportano di seguito i testi dei commi 1, 3 e 5

dell'art. 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001 n. 187 (Regolamento

per la revisione della normativa sulla produzione e

commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a

norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146),

come modificati dalla presente legge:

«Art. 12. Disposizioni transitorie e finali.

1. Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento

(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del

29 aprile 2004, e' consentita la produzione di sfarinati e

paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli

prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando e'

diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi

dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti

l'accordo sullo spazio economico europeo nonche' destinata

all'esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi di

comunicazione verso il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali secondo le modalita' di trasmissione

stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri

dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e

delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto del

Presidente della Repubblica.

3. (abrogato).

4.

5. (abrogato).».

-Si riporta l'articolo 5 del Decreto Legislativo

11/08/1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1,

lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente

razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei

lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi),

pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224,

S.O.:

«Art. 5. Denuncia aziendale.

1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare

agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini

dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per

gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe

delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i

seguenti dati:

a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni

distintamente per titolo del possesso e per singole colture

praticate;

c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle

partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente

per specie, e modalita' di allevamento;».

-Si riporta l'articolo 9 del D.P.R. 01/12/1999, n. 503

(Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta

dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle

aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3,

del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.

«Art. 9 . Denuncia aziendale.

1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare

agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini

dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per

gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe

delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i

seguenti dati:

a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni

distintamente per titolo del possesso e per singole colture

praticate;

b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio

fiscale del datore di lavoro;

c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle

partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente

per specie, e modalita' di allevamento;

e) attivita' complementari ed accessorie connesse con

l'attivita' agricola;

f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle

caratteristiche dell'azienda.».

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, comma

5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011,

n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni

legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e

di sostegno alle imprese e alle famiglie), come

modificatodalla presente legge:

«Art. 2. (Proroghe onerose di termini)

Omissis.

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del

Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli

articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in

relazione ai singoli interventi previsti dal Programma

nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli

articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio

2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle

cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle

imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL e

quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di

lavoro di riferimento del settore, le associazioni

nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni

sindacali nazional stipulanti il contratto collettivo

nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca

e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo

di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i

soggetti individuati in relazione ai singoli interventi

previsti dal Programma nazionale.

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 del decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi

di pagamento nelle transazioni commerciali), come

modificato dalla presente legge:

«Art. 7. Nullita'

1. Le clausole relative al termine di pagamento, al

saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i

costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte

nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente

inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli

1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita'

della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del

caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale

in contrasto con il principio di buona fede e correttezza,

la natura della merce o del servizio oggetto del contratto,

l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio

degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o

all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per

i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che

esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa

prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che

esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui

all'articolo 6.

4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il

creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto

del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre

2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che

prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni.

Il presente comma non si applica quando tutte le parti del

contratto sono PMI.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'

una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad

oggetto la predeterminazione o la modifica della data di

ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata

d'ufficio dal giudice.».

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 6, comma 2,

L. 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al decreto legislativo

23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei

mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e

al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia

di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano

paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche,

nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di

promozione sportiva paralimpica), come modificato dalla

presente legge:

«Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

Omissis.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione delle

modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive

nazionali e le discipline sportive associate, nonche' gli

enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle

disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto

legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito

dall'articolo 2 della presente legge.».

***(( Art. 3 bis***

***Disposizioni in materia di etichettatura***

***1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate***

***le seguenti modificazioni:***

***a) i commi 1 e 2 sono abrogati;***

***b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:***

***«3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,***

***forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo***

***economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza***

***unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto***

***1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative***

***a livello nazionale nei settori della produzione e della***

***trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti***

***Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di***

***notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del***

***Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono***

***definiti, per le finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del***

***paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui***

***l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria. Sono fatte***

***salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli***

***obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti***

***organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.***

***3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le***

***categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito l'obbligo***

***dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,***

***paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle***

***politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in***

***collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo***

***alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi***

***diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune***

***qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a valutare***

***in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione***

***relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia***

***riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate***

***e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla***

***Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui***

***al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente***

***comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali***

***disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per***

***la finanza pubblica.***

***3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre***

***obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del***

***regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui***

***all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/ 775 della***

***Commissione, del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di***

***origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello***

***evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo***

***1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate***

***le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE)***

***n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del***

***medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali***

***d'informazione»;***

***c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;***

***d) ai commi 6 e 12, le parole: «dei decreti» sono sostituite dalle***

***seguenti: «del decreto»;***

***e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:***

***«10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione***

***obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente***

***articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste***

***dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231»;***

***f) al comma 11, le parole: «del primo dei decreti» sono sostituite***

***dalle seguenti: «del decreto».***

***2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi***

***dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45***

***del regolamento (UE) n. 1169/ 2011 del Parlamento europeo e del***

***Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui e' data comunicazione con***

***pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 4 della L. 3

febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di

etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari), come

modificato dalla presente legge:

«Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari)

1. (abrogato).

2. (abrogato)..

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della

salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative

a livello nazionale nei settori della produzione e della

trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle

competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento

della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del

regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le

finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1

dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui

l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria.

Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa

europea relative agli obblighi di tracciabilita' e di

etichettatura dei prodotti contenenti organismi

geneticamente modificati o da essi costituiti.

3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono

individuate le categorie specifiche di alimenti per le

quali e' stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di

provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del

regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo, in

collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato

agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di

appositi studi diretti a individuare la presenza di un

nesso comprovato tra talune qualita' degli alimenti e la

relativa provenienza nonche' a valutare in quale misura sia

percepita come significativa l'indicazione relativa al

luogo di provenienza e quando la sua omissione sia

riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni

effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e

trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla

notifica del decreto di cui al comma 3. All'attuazione

delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre

obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2,

lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando

sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del

regolamento di esecuzione (UE) 2018/ 775 della Commissione,

del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di origine

o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello

evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto

articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora

risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si

configura quale violazione di cui all'articolo 7 del

medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di

pratiche leali d'informazione.

4. (abrogato).

4-bis. (abrogato).

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in

fine, il seguente comma:

«5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai

sensi del presente articolo, e' fatto altresi' obbligo di

indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante

evidenziato».

6. Fatte salve le competenze del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, le regioni

dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni

del presente articolo e del decreto di cui al comma 3,

estendendoli a tutte le filiere interessate.

7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la

repressione degli illeciti in materia agroambientale,

nonche' di favorire il contrasto della contraffazione dei

prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste

dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.

99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' del Corpo

forestale dello Stato».

8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province

autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia

giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica

di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi

forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi

ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o

provincia autonoma interessata.

9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio

2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche',

limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione

centrale delle politiche agricole alimentari e forestali,

del Corpo forestale dello Stato».

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone

in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti

alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni

del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600

euro a 9.500 euro.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del

primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo,

e' abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno

2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2004, n. 204.

12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno

effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto di cui al comma 3. I prodotti

etichettati anteriormente alla data di cui al periodo

precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi

del presente articolo possono essere venduti entro i

successivi centottanta giorni.».

***(( Art. 3 ter***

***Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES***

***e per le zone logistiche semplificate - ZLS***

***1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.***

***91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,***

***la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:***

***«a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto delle***

***norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attivita' d'impresa.***

***Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la***

***realizzazione e lo svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES***

***sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa***

***vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali***

***applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti***

***amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli***

***articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto***

***legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione***

***d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e***

***autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in***

***materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al***

***decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui***

***al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,***

***in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in***

***materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di***

***concessioni demaniali portuali;***

***a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o***

***nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede***

***l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso***

***comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni sono***

***adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i***

***termini ivi previsti sono ridotti della meta';***

***a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni***

***dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura***

***il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della***

***normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio***

***1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai***

***sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di***

***realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo***

***sportello unico e' disponibile in formato digitale, in almeno una***

***lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di moduli***

***e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei***

***quali e', in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli***

***ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali termini***

***di conclusione del procedimento;***

***a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'***

***istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,***

***Autorita' politica delegata per la coesione territoriale e composta***

***dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro***

***per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle***

***finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal***

***Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e***

***delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo***

***delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in base***

***all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono***

***essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici***

***locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.***

***L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si***

***avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della***

***Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la***

***verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei***

***dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina***

***di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento di***

***organizzazione dei lavori della stessa;***

***a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in***

***vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo'***

***presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la***

***coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per***

***l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi***

***procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le***

***procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le***

***amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla***

***Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti***

***dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni***

***locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;***

***a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali***

***intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento***

***europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice***

***doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.***

***La perimetrazione di dette zone franche doganali e' proposta da***

***ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di***

***entrata in vigore della presente disposizione, ed e' approvata con***

***determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei***

***monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta».***

***2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,***

***dopo il comma 2 e' inserito il seguente:***

***«2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione***

***primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le***

***imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli***

***investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono***

***realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla***

***presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai***

***gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si***

***applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».***

***3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.***

***205, e' sostituito dal seguente:***

***«64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella***

***Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di***

***cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater),***

***a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».***

***4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o***

***maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede***

***mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a***

***legislazione vigente. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge

20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2017, n. 123 recante disposizioni urgenti

per la crescita economica nel Mezzogiorno, come modificato

dalla presente legge:

«Art. 5. 1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti,

che avviano un programma di attivita' economiche

imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale

nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di

agevolazioni:

a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel

rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio

dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed

accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo

svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono

disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa

vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali

speciali applicabili. Per la celere definizione dei

procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i

termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto

1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),

valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione

integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.

59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al

codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di

autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.

84, in materia di concessioni demaniali portuali;

a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi,

concessioni o nulla osta comunque denominati la cui

adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,

concerti o altri atti di assenso comunque denominati di

competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi

dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini

ivi previsti sono ridotti della meta';

a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli unici

istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello

unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera

quale responsabile unico del procedimento ai sensi della

legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di

realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica

nella ZES. Lo sportello unico e' disponibile in formato

digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed e'

organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati

per la presentazione dell'istanza nei quali e', in

particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli

ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali

termini di conclusione del procedimento;

a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta

dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la

coesione territoriale e composta dal Ministro per gli

affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la

pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e

delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai

Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai

presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,

nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine

del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono

essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti

pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse

collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni

della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del

Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza

del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la

verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,

sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla

prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata

la delibera recante il regolamento di organizzazione dei

lavori della stessa;

a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione

interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,

Autorita' politica delegata per la coesione territoriale

una proposta di protocollo o convenzione per

l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e

regimi procedimentali speciali. La proposta individua

dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,

le norme di riferimento e le amministrazioni locali e

statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di

cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o

protocollo la regione proponente e le amministrazioni

locali o statali competenti per ogni procedimento

individuato;

a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone

franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE)

n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9

ottobre 2013, che istituisce il codice doganale

dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.

La perimetrazione di dette zone franche doganali e'

proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, ed e' approvata con determinazione del

direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da

adottare entro sessanta giorni dalla proposta:

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel

Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo

4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per

l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.

84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto

della normativa europea e delle norme vigenti in materia di

sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di

semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto

legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. Omissis;

2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di

urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,

del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese

beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli

investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma

2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta

giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte

delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.

In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge

7 agosto 1990, n. 241.

3. - 6. Omissis.«.

-Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 64, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, come

modificato dalla presente legge:

«64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che

operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle

procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1,

lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e

a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,

n. 123».

***(( Art. 3 quater***

***Altre misure di deburocratizzazione per le imprese***

***1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il secondo***

***periodo e' soppresso.***

***2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimiscontenuti nel***

***Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della***

***legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti***

***individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella***

***sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono***

***o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina,***

***tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle***

***imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo***

***periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga***

***dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti***

***oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro***

***nazionale degli aiuti di Stato.***

***3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri***

***amministrativi per le imprese e nel contempo una piu' uniforme***

***applicazione delle disposizioni in materia di societa' a***

***responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa***

***in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle***

***societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo***

***2463- bis del codice civile e' redatto per atto pubblico ovvero per***

***atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25***

***del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto***

***legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalita'***

***richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello uniforme***

***adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di***

***concerto con il Ministero della giustizia, ed e' trasmesso al***

***competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8***

***della legge 29 dicembre 1993, n. 580.***

***4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui***

***all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il***

***costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai***

***sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla***

***suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile***

***alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di***

***movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema***

***costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta***

***scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in***

***quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 della L. 27

gennaio 1968 n. 35 (Norme per il controllo della

pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio

di semi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. Gli oli di semi, destinati al consumo

alimentare devono essere esenti da coloranti aggiunti. La

decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente

presenti deve essere tale che gli assorbimenti

spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti

rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla

e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10

misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano in

vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano

normale.».

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 52 della L.

24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla

partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

«Art. 52. Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di

cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'

previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di

aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono

ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative

informazioni alla banca di dati istituita presso il

Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo

14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la

denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in

particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi

compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento

(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,

e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del

18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione

europea che saranno successivamente adottate nella medesima

materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i

servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli

aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012

della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli

aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia

ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del

regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio

2015.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad

avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine

di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o

all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de

minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali

di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui

all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di

consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai

medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle

informazioni relative alle vicende modificative degli

stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma

2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili

senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del

segreto industriale, per dieci anni dalla data di

concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi

all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra

natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma

2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza

restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione

dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli

aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi

compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e

acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa

europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena

integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al

comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori

dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole

alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore del presente articolo,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, e' adottata la disciplina per il

funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente

articolo, con la definizione delle modalita' operative per

la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle

informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,

compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le

banche di dati esistenti in materia di agevolazioni

pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua

altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in

materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli

obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'

la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli

aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene

esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto

dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del

citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°

luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione

delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,

stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5

marzo 2001, n. 57.

7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione

delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e

l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro

medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei

provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni

degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di

concessione e di erogazione di detti aiuti indicano

espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel

Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3

nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,

anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta

la responsabilita' patrimoniale del responsabile della

concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento

e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del

risarcimento del danno.».

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma

125, L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato

e la concorrenza):

«125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui

all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e

successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo

137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le

fondazioni che intrattengono rapporti economici con le

pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui

all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di

fatto direttamente o indirettamente da pubbliche

amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni

quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro

partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi

comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati

regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano

entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o

portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni,

contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi

economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime

pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno

precedente. Le cooperative sociali sono altresi' tenute,

qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri di cui

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare

trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali

l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo

svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di

integrazione, assistenza e protezione sociale. Le imprese

che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti

e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle

pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo

periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota

integrativa del bilancio di esercizio e nella nota

integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione

delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data

di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti

appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed

abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti

dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di

previsione delle amministrazioni originariamente competenti

per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non

abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione

di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione

sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28

dicembre 2015, n. 208.».

- Si riportano di seguito i testi degli artt. 24 e 25

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione

digitale):

«Art. 24. Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca

ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di

documenti cui e' apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e

sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,

contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine

previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve

adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della

sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non

risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono

rilevare, secondo le Linee guida (234), la validita' del

certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del

titolare di firma digitale e del certificatore e gli

eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'

le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.

4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una

firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica

qualificata basata su un certificato elettronico revocato,

scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo

che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca

o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal

momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi

richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a

conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si

applicano anche se la firma elettronica e' basata su un

certificato qualificato rilasciato da un certificatore

stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione

europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal

regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato e' garantito da un

certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso

dei requisiti di cui al medesimo regolamento;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'

riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o

multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o

organizzazioni internazionali.

Art. 25. Firma autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703

del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro

tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o

da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche

mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione

autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica

avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico

ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza

dal titolare, previo accertamento della sua identita'

personale, della validita' dell'eventuale certificato

elettronico utilizzato e del fatto che il documento

sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento

giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del

pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,

comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere

allegato altro documento formato in originale su altro tipo

di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia

informatica autenticata dell'originale, secondo le

disposizioni dell'articolo 23.».

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 8 della L.

29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura):

«Art. 8. Registro delle imprese

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio

del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del

codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'

informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve

le disposizioni legislative e regolamentari in materia,

nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,

il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il

Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana

direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la

relativa vigilanza.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle

imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del

codice civile, nonche' alle disposizioni della presente

legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente

articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati

scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate

in materia di impresa, e nominati dal presidente del

Tribunale competente per territorio e presso cui e'

istituita la sezione specializzata in materia di impresa,

su indicazione del presidente della medesima sezione.

4. Gli uffici delle Camere di commercio della

circoscrizione territoriale su cui ha competenza il

tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore

nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta

dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di

commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,

tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei

requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5

dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei

propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio

della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del

conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte

le camere di commercio interessate e del Ministero dello

sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o

integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito

dalla camere di commercio di appartenenza.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di

certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre

agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la

gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle

imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in

modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'

per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un

unico sistema informativo nazionale, garantendo la

tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio

nazionale.

6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro della giustizia e con Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, sono

disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma

6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente

della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive

modificazioni.».

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 9,

della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019):

«9. Al fine di favorire processi di trasformazione

tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»,

per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi

compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla

presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del

150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si

applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre

2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che

entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento

di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo

di acquisizione.».

***(( Art. 3 quinquies***

***Agibilita' per lavoratori autonomi dello spettacolo***

***1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16***

***luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29***

***novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:***

***«Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e***

***circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del***

***pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli***

***impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di***

***cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi***

***dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione,***

***appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo***

***comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di***

***agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero***

***23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita'***

***e' richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia***

***dello stesso che e' posto a carico del committente.***

***2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le***

***imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per***

***ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»;***

***b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato. ))***

Riferimenti normativi

- Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti

l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i

lavoratori dello spettacolo), modificato dalla presente

legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto

1947, n. 178.

- La Legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Ratifica, con

modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n.

708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo

(E.N.P.A.L.S.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31

dicembre 1952, n. 302.

Art. 4

Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione

forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica

amministrazione

1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono

sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;

b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite

dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;

c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

***(( 2. L'articolo 560 del codice di procedura civile e' sostituito***

***dal seguente:***

***«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo nominato***

***custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Il***

***custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e il***

***nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del***

***buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'. Il***

***debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso***

***dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di***

***trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore***

***deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia***

***visitato da potenziali acquirenti. Le modalita' del diritto di visita***

***sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.***

***Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione***

***dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora***

***sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando***

***l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di***

***buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del***

***suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che***

***la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal***

***debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore e' fatto divieto di***

***dare in locazione l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal***

***giudice dell'esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma,***

***quando l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi***

***familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio dell'immobile***

***pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi***

***dell'articolo 586». ))***

3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto

dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,

il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi

dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal

creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale

e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede,

comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di

quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino

all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma

di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta

definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o

di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle

spese successive.».

4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si

applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 495 del codice di

procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 495. Conversione del pignoramento.

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a

norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puo'

chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una

somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione,

all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori

intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e

delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in

cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma non

inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui e'

stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori

intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,

dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data

prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere

presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata

con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti

in udienza non oltre trenta giorni dal deposito

dell'istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni

immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza

puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il

debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine

massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma

del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al

tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso

legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma

dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o

alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal

debitore.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo

determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero

ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche

di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme

versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice

dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o

creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone

senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il

giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni

immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano

liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera

somma.

L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di

inammissibilita'.».

- Si riporta il testo dell'articolo 569 del codice di

procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 569. Provvedimento per l'autorizzazione della

vendita.

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il

giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito

della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo

567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria

mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa

l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori

di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti . Tra la

data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non

possono decorrere piu' di novanta giorni. Salvo quanto

disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni

prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori

gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un

atto, sottoscritto personalmente dal creditore e

previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e'

indicato l'ammontare del residuo credito per cui si

procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio

di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese

sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della

liquidazione della somma di cui al primo comma

dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato

nell'importo indicato nell'atto di precetto o di

intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e

delle spese successive.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il

tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a

pena di decadenza , le opposizioni agli atti esecutivi, se

non sono gia' decadute dal diritto di proporle .

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la

vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta

giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale

possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi

dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza

stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la

cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il

prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,

l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi

giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo

dev'essere depositato, con le modalita' del deposito e

fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,

l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara

tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono

giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo'

disporre che il versamento del prezzo abbia luogo

ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici

mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo

quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita'

possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta'

rispetto al valore del bene, determinato a norma

dell'articolo 568.

Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo

che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o

per il sollecito svolgimento della procedura, che il

versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,

lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi

previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano

effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto della

normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle

disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con

sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la

vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine

entro il quale essa deve essere notificata, a cura del

creditore che ha chiesto la vendita o di un altro

autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non

sono comparsi.».

***(( Art. 4 bis***

***Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti***

***del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017***

***1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai***

***fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle***

***famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18***

***gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa del disastro hanno***

***riportato lesioni gravi e gravissime.***

***2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci***

***dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno***

***riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie***

***beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma***

***spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.***

***3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una somma***

***determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'.***

***4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e'***

***attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa***

***complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle***

***lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'.***

***All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente***

***articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti***

***dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.***

***5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle***

***vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:***

***a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al***

***quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di***

***scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e***

***del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza***

***passata in giudicato, e ai figli se a carico;***

***b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di***

***coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non***

***definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del***

***matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con***

***sentenza passata in giudicato;***

***c) al convivente more uxorio;***

***d) ai genitori;***

***e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;***

***f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti***

***l'evento.***

***6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di***

***convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e' assegnata***

***al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto***

***per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.***

***7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti***

***del Presidente del Consiglio dei ministri.***

***8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e***

***sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti***

***beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della***

***normativa vigente.***

***9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di***

***euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse***

***iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo***

***di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello***

***stato di previsione del Ministero dell'interno.***

***10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad***

***apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.***

***))***

Art. 5

Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure

negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che

l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o

affidabilita';

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la

selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o

persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre

sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante

motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e

alla gravita' della stessa;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i

cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,

alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati

inviati gli inviti a presentare le offerte.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 80, comma 5, lettera c), del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Disposizioni

urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le

imprese e per la pubblica amministrazione), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 80. (Ambito di applicazione)

Omissis.

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati

che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrita' o affidabilita';

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di

influenzare indebitamente il processo decisionale della

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a

fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di

selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato

significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un

precedente contratto di appalto o di concessione che ne

hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni

comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante

motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla

violazione e alla gravita' della stessa;

Omissis.».

Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilita'

dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non

sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,

n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti

disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,

9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,

secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I

contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente

versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare.

***(( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico***

***nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal***

***Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui***

***sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il***

***decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano***

***il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli***

***enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a***

***titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed***

***intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il***

***recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,***

***nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui***

***all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.***

***152.***

***3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e***

***del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,***

***comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il***

***Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello***

***sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il***

***Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per gli***

***aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le***

***modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico***

***nazionale, le modalita' di iscrizione dei soggetti obbligati e di***

***coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonche' gli***

***adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di***

***gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.***

***3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita'***

***del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di***

***cui al comma 3-bis, la tracciabilita' dei rifiuti e' garantita***

***effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193***

***del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente***

***alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.***

***205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis del***

***decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresi' le***

***disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152***

***del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto***

***legislativo n. 205 del 2010.***

***3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta***

***il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,***

***al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di***

***funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma***

***3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi***

***dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonche' le***

***modalita' di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del***

***Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per***

***l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno***

***2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo***

***speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale***

***2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»***

***della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del***

***Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo***

***parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero***

***dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11***

***milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione***

***dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai***

***fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma***

***«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»***

***dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze***

***per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento***

***relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e***

***del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si***

***provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il***

***contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo***

***dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con***

***decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito***

***capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e***

***della tutela del territorio e del mare.***

***3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o***

***parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi***

***stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a***

***sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per***

***le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi***

***delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del***

***bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro***

***dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di***

***previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio***

***e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui***

***all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.***

***152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5,***

***del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalita' di***

***ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della***

***tutela del territorio e del mare.***

***3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato***

***ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di***

***bilancio. ))***

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme

in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.

- Si riporta il testo dell'articolo 11, del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti

per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione

nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 12, come

modificato dalla presente legge:

«Art. 11. (Semplificazione e razionalizzazione del

sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in

materia di energia)

Commi da 1 a 5 (abrogati).

6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152

del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,

recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile

2013.

Commi da 7 a 9. (abrogati).

9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,

come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito alla

data del subentro nella gestione del servizio da parte del

concessionario individuato con le procedure di cui al

presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito

l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla

data del subentro nella gestione del servizio da parte del

concessionario individuato con le procedure di cui al

presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,

previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia

digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori

alla predetta data. In ogni caso, all'attuale

concessionaria del SISTRI e' corrisposta, a titolo di

anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei

costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a

seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la

somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni

di euro per l'anno 2016 nonche' nel limite massimo di 10

milioni di euro annui, in ragione dell'effettivo

espletamento del servizio svolto nel corso degli anni 2017

e 2018. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione

provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti

di bilancio.

Commi 10 e 11 (abrogati).

12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs.

n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "(nuovo produttore)".

Commi da 12-bis a 12-quater (abrogati).

12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il

seguente:

«19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione

all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,

produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri

rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o

regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento

degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di

raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo

183.».

Comma 13 (abrogato).

14. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e

il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si

esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato

e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16,

comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.

287.».

14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale

e delle strutture del Corpo forestale dello Stato

nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di

conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico

illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a

quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della

legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro

dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare

l'efficienza delle operazioni inerenti la loro

tracciabilita', all'articolo 108, comma 8, del codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive

modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole:

"articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e

periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede

avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. (Regolamenti).

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.».

- Si riporta il testo degli articoli 188, 189, 190 e

193 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 188. (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti

provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li

consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un

ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento

dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto

alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177

e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del

presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore

conserva la responsabilita' per l'intera catena di

trattamento, restando inteso che qualora il produttore

iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il

trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di

cui al presente comma, tale responsabilita', di regola,

comunque sussiste.

1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei

rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non

provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli

unicamente ad imprese autorizzate alle attivita' di

trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o

alle attivita' di commercio o di intermediazione senza

detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che

effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un

soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei

rifiuti, in conformita' all'articolo 212, comma 5, ovvero

al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi

delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di

metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina

di cui all'articolo 266, comma 5.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel

fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.

1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e

il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli

obblighi del sistema di controllo della tracciabilita' dei

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,

lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti

e' limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita

dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel

fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.

1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti al

sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),

che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e

trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio

pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti

autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a

condizione che il produttore sia in possesso del formulario

di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo

dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento

dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del

predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla

provincia della mancata ricezione del formulario.

4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o

al trasporto dei rifiuti a titolo professionale,

conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti

autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli

articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle

disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti

dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del

momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Art. 189. (Catasto dei rifiuti)

1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3

del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e'

articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma

presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province

autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti

Agenzie regionali e delle province autonome per la

protezione dell'ambiente.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e

costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il

sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e

delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della

pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti.

3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane

comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste

dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni

relative all'anno precedente:

a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio

territorio;

b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel

proprio territorio a seguito di apposita convenzione con

soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei

rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e

la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e

finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione

dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui

all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi

finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in

attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al

recupero dei rifiuti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano

ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al

sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le

informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse

all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto

dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei rifiuti

nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis,

del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210

(SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono svolte

nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione

per le informazioni di cui alla lettera d), non si

applicano altresi' ai comuni di cui all'articolo 188-ter,

comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo

della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto

provvedono all'elaborazione dei dati di cui all'articolo

188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione,

entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla

Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle

amministrazioni regionali e provinciali competenti in

materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e

ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di

imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220,

comma 2.

«Art. 190. (Registri di carico e scarico)

1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei

registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti

speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori

iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle

lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti

speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri

trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3

dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese

che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano

operazioni di preparazione per il riutilizzo e di

trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi

produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti

ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della

presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o

ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo

trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo

periodo;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei

registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono

volontariamente al sistema di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo

188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo

utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri

rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e

imprese produttori iniziali.

1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo

2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti

pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri

di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':

a) con la conservazione progressiva per tre anni del

formulario di identificazione di cui all'articolo 193,

comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia

della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'

dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,

lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento di

conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'

agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla

raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito

organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1,

lettera pp).

1-quater. Nel registro di carico e scarico devono

essere annotate le informazioni sulle caratteristiche

qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti

alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla

presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere

effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro

dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni

di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni

lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo

scarico dei rifiuti originati da detta attivita';

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni

di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in

carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due

giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro

dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.

1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma

1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico

con la conservazione della scheda SISTRI in formato

fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio

informatico e' accessibile on-line sul portale del

destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e

password dedicati.

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso

ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti

eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati

con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,

comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia

della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'

dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,

lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei

rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data

dell'ultima registrazione.

3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non

pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione

annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti

non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta

dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite

le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di

servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono

ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo

presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai

rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti

relative al servizio idrico integrato e degli impianti a

queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di

coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro

equivalente, previa comunicazione all'autorita' di

controllo e vigilanza.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e

scarico sono rese disponibili in qualunque momento

all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati,

vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate

dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi

alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono

correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta

formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati

e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente

competenti.

6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai

registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto

del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come

modificato dal comma 7.

7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del

decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,

dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'

sostituita dalla disgiunzione: «o».

8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono

inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono

soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e

scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in

ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai

rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti

stessi.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di

cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse

dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai

rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la

registrazione del carico e dello scarico puo' essere

effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei

rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera

cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.»

«Art. 193. (Trasporto dei rifiuti)

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e

trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono

volontariamente al sistema di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo

188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere

accompagnati da un formulario di identificazione dal quale

devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del

detentore;

b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1

deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato

e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal

trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i

rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135

del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla

compilazione del formulario di identificazione la

cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a

loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai

sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentite le organizzazioni di

categoria piu' rappresentative, possono essere previste

ulteriori modalita' semplificate per la tenuta e

compilazione del formulario di identificazione, nel caso in

cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito

temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e' socio.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore

e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal

destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal

trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto

produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono

essere conservate per cinque anni. (775)

3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto

indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel

formulario di identificazione di cui al comma 1 dal

produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali

difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro

effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le

difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla

natura dell'incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti

pericolosi devono essere imballati ed etichettati in

conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e

etichettatura delle sostanze pericolose.

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le

imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio

della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i

comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in

regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo

188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le

disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al

trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che

gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti

non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti

stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano

la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'

al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore

degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,

comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari

i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non

piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta

chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento

chilogrammi o cento litri l'anno.

6. In ordine alla definizione del modello e dei

contenuti del formulario di identificazione, si applica il

decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere

numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate

o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali

competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati

sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti

formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta

ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri

rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base

volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,

lett. a), il formulario di identificazione e' validamente

sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni

transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa

comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo

alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa

all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,

e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di

cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per

le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema

di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di

cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario

di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche

informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto

legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello

spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda

SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di

identificazione. La movimentazione dei rifiuti

esclusivamente all'interno di aree private non e'

considerata trasporto ai fini della parte quarta del

presente decreto.

9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi

appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'

effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata

trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti

comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia

finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa

a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza

fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'

altresi' considerata trasporto la movimentazione dei

rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui

all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al

sito che sia nella disponibilita' giuridica della

cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di

cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del

deposito temporaneo. (770)

10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la

raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o

trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con

lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve

tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla

movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di

identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello

spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie

previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle

variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve

essere indicato a cura del trasportatore il percorso

realmente effettuato.

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di

trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di

trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e

dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di

stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v)

(772), purche' le stesse siano dettate da esigenze di

trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal

computo i giorni interdetti alla circolazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le

attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le

soste tecniche all'interno dei porti e degli scali

ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione

e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano

effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino

comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per

forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a

decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette

attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto

del predetto termine per caso fortuito o per forza

maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne

indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della

medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare,

senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto

termine, il comune e la provincia territorialmente

competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla

situazione. Ferme restando le competenze degli organi di

controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza

indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative

opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e

effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del

termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il

periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o

per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita'

per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo

superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha

avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del

presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a

conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un

intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che

effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un

soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei

rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.

13. La copia cartacea della scheda del sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla

movimentazione dei rifiuti e il formulario di

identificazione di cui al comma 1 costituisce

documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui

all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre

2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti 30 giugno 2009.».

- Si riporta il testo dell'articolo 194-bis del citato

decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 194-bis. (Semplificazione del procedimento di

tracciabilita' dei rifiuti e per il recupero dei contributi

dovuti per il SISTRI)

1. In attuazione delle disposizioni del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la

lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti

relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del

registro di carico e scarico e del formulario di trasporto

dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente

decreto possono essere effettuati in formato digitale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare puo', sentiti il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo

economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere,

con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli

adempimenti di cui al comma 1.

3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del

formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2

dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica

certificata.

4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n.

78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria

previsti dall'articolo 2946 del codice civile.

5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti

e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di

conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

stabilisce, con proprio decreto di natura non

regolamentare, una o piu' procedure, nel rispetto dei

seguenti criteri:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio

del sollecito di pagamento, prima di procedere alla

riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per

i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o

corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito,

procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo

di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

c) previsione di modalita' semplificate per la

regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti

obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino

all'annualita' in corso alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto

o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento

operoso, acquiescenza o accertamento concordato in

contraddittorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione

giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di

accordi, in sede processuale, tra il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o

al rimborso dei contributi per il SISTRI.

6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del

presente articolo determina, all'esito della

regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione

della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non

comporta il pagamento di interessi.

- Si riporta il testo dell'articolo 258 del citato

decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 258. (Violazione degli obblighi di comunicazione,

di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non

abbiano aderito al sistema di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo

188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero

tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico

di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a

quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono

inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che

non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di

carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1,

comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo

6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13

gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa

pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila

euro. (1184)

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'

lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e

massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da

millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di

unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di

dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un

anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli

stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative

annue; ai predetti fini l'anno da prendere in

considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile

approvato, precedente il momento di accertamento

dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri

rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,

che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il

trasporto di rifiuti senza il formulario di cui

all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati

incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a

novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui

all'articolo 483 del codice penale a chi, nella

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,

fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione

e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi

fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono

formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella

comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,

nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e

nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono

di ricostruire le informazioni dovute, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro

a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica

se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente

incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per

ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei

casi di mancato invio alle autorita' competenti e di

mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,

comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte

dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che

non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la

effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro

a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'

effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del

termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.

70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la

comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la

effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro

a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'

effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del

termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.

70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

ventisei euro a centosessanta euro.

5-quater. In caso di violazione di uno o piu' degli

obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e

5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e

4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono

militare delle Forze armate e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.

In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila

euro a ventimila euro.».

- Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 5, del

citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 252. (Siti di interesse nazionale)

(Omissis).

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non

sia individuabile oppure non provveda il proprietario del

sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli

interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, avvalendosi

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e

dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati

pubblici o privati.

(Omissis).».

- Si riporta il testo dell'articolo 253, comma 5, del

citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 253. (Oneri reali e privilegi speciali)

(Omissis).

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati

possono essere assistiti, sulla base di apposita

disposizione legislativa di finanziamento, da contributi

pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento

delle relative spese qualora sussistano preminenti

interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela

igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai

predetti contributi pubblici non si applicano le

disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 7

Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria

1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo

sovraffolla-mento delle strutture carcerarie e per consentire una

piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso,

ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carcera-ria,

a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al

personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui

all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre

alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono

assegnate le seguenti funzioni:

a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la

manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo

all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la realizzazione di

nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la

polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle

strutture esistenti;

b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui

alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di

esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in

materia;

c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o

di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei

alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali

sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione

per la realizzazione di strutture carcerarie.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi,

mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei

competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.

3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente

articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del

Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la

proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di

edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia

di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della

giustizia.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35 della legge 15

dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia

penitenziaria):

«Art. 35. Edilizia penitenziaria. Personale e relative

attribuzioni.

1. Per far fronte alle esigenze di edilizia

penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici

degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella

IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, e'

sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata

alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle

qualifiche funzionali ed ai profili professionali del

personale del Ministero di grazia e giustizia -

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla

tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le

dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili

professionali di cui alla tabella G allegata alla presente

legge.

2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i

provveditorati regionali dell'Amministrazione

penitenziaria, le seguenti funzioni:

a) effettuazione di studi e ricerche in materia di

edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione

di esperti esterni alla pubblica amministrazione;

b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di

normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della

tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle

opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto

del Ministro di grazia e giustizia;

c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e

perizie per la ristrutturazione degli immobili

dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,

attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale

prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei

lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in ogni

tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la

documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di

estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le

relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti

anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese

appaltatrici o concessionarie.

Nella prima attuazione della presente legge, alla

copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G

allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi

interni riservati al personale, civile e militare,

dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di

entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni

ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo

bando di concorso.».

Art. 8

Piattaforme digitali

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda

digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda

digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo

5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i

compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per

l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei

ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario

straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

***(( 1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione***

***dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del***

***Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del***

***decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonche' l'operativita'***

***della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre***

***2019.***

***1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire***

***l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in***

***coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i***

***poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione***

***dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26***

***agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei***

***ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle***

***strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso***

***individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle***

***finanze per le materie di sua competenza.***

***1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il***

***Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si***

***avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle***

***strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed***

***elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi,***

***nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo***

***sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga***

***scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo***

***30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del***

***Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali***

***esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni***

***richieste ed i relativi compensi.***

***1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da***

***1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere***

***dall'anno 2020, si provvede:***

***a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante***

***corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di***

***parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,***

***nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della***

***missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero***

***dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo***

***parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero***

***dell'economia e delle finanze;***

***b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro***

***a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di***

***spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,***

***n. 190, relativa al Fondo per esigenze indifferibili ))***.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, sulla

base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente

del Consiglio dei ministri, e' costituita una societa' per azioni

interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e

modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale

sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie ***(( gia'***

***destinate dall' Agenzia per l'Italia digitale ))*** per le esigenze

della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. ***(( Le predette***

***risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del***

***bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione***

***del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio***

***autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto***

***della societa' sono previste modalita' di vigilanza, anche ai fini***

***della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del***

***Presidente del Consiglio dei ministri ))*** o del Ministro delegato.

3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le

funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle

pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le

strutture della societa' di cui al comma 2, per assicurare la

capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso

la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto

legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo e l'implementazione

del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del

decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui

all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti

delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per

l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti

finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto

derivanti dal primo periodo pari a 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge

7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189.

4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre

2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2019».

5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.

217, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti

l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei

dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la

conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli

articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al

regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in

vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto

legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.».

***(( Art. 8 bis***

***Misure di semplificazione per l'innovazione***

***1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate***

***le seguenti modificazioni:***

***a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:***

***«2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e***

***tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di***

***sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui***

***all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio***

***2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione, da***

***parte dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di***

***documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorita'***

***locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai***

***sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla***

***realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse,***

***qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi***

***preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di***

***almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza***

***competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi***

***aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la***

***soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito***

***elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli***

***spazi oggetto degli interventi.***

***2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto***

***ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto***

***del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato***

***nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini***

***dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto***

***legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di scavo sono***

***precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza,***

***in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori.***

***A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla***

***soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento,***

***in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie***

***di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di***

***verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo***

***25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18***

***aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere***

***il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo»;***

***b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:***

***«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture***

***interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di***

***comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete***

***sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di***

***manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del***

***codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili***

***tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22***

***gennaio 2004, n. 42»;***

***c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti***

***parole: «, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere***

***finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi***

***natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».***

***2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1°***

***agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 1, dopo le parole: «conforme ai modelli predisposti***

***dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui***

***all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva***

***pubblica proprietaria delle aree» sono aggiunte le seguenti:***

***«un'istanza unica»;***

***b) al comma 6, dopo le parole: «Il rilascio dell'autorizzazione***

***comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi» sono***

***inserite le seguenti: «e delle eventuali opere civili»;***

***c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:***

***«7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di***

***comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto***

***previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto***

***legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista***

***dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di***

***edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di***

***cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto***

***legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta***

***giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza***

***a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa***

***documentazione tecnica».***

***3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente***

***della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso B.10 e'***

***sostituito dal seguente:***

***«B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete,***

***fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse***

***all'interno di siti recintati gia' attrezzati con apparati di rete***

***che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti***

***un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da***

***intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A,***

***o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre***

***diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione».***

***4. All'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto***

***legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il***

***seguente:***

***«3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di***

***reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta***

***di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni dalla***

***ricezione della richiesta da parte del comune».***

***5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole:***

***«entro sessanta giorni dalla richiesta» sono inserite le seguenti: «,***

***ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi***

***finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a***

***banda ultralarga,». ))***

Riferimenti normativi

-Si riportano i testi dell'articolo 7, comma 2 ,

dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 12, comma 3 del

decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante

«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure

volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di

comunicazione elettronica ad alta velocita'», come

modificato dalla presente legge:

«Art. 7. Disposizioni per la semplificazione nel

rilascio delle autorizzazioni

Omissis.

2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice e'

sostituito dal seguente: «8. Qualora l'installazione delle

infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree

di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza

di autorizzazione, conforme al modello D di cui

all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico

individuato nel comune di maggiore dimensione demografica.

In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza

di servizi convocata dal comune di cui al periodo

precedente.

2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche

esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale

in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione

archeologica di cui all'articolo 21 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei

lavori e' subordinato alla trasmissione, da parte

dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di

documentazione cartografica rilasciata dalle competenti

autorita' locali che attesti la sovrapposizione dell'intero

tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si

applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori

alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati

al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.

L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno

quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza

competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi

interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi'

depositato presso la soprintendenza, ai fini della

preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia

conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli

interventi.

2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a

basso impatto ambientale con minitrincea, come definita

dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini

dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di

scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate

con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche

delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette

indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si

tiene conto nella progettazione dell'intervento, in

considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le

tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate

dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse

archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti,

del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50. In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere il

controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di

scavo;»

«Art. 8. Infrastrutturazione fisica interna

all'edificio ed accesso

Omissis.

4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio

predisposta per l'alta velocita', gli operatori di rete

hanno il diritto di far terminare la propria rete nella

sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo

dell'abbonato e purche' provvedano a ridurre al minimo

l'impatto sulla proprieta' privata di terzi.

4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di

infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte

per le reti di comunicazione elettronica a banda

ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede

dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione

straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice

civile. Tale disposizione non si applica agli immobili

tutelati ai sensi della parte seconda del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;»

«Art. 12. Disposizioni di coordinamento

3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si

interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti

di comunicazione elettronica possono essere soggetti

soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni

espressamente previsti dal comma 2 della medesima

disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di

onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato,

di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo

richiesto.».

-Si riporta il testo dell'articolo 88, comma 1, comma 6

e comma 7 del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il

(Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo

pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di

comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di

opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e

l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati

sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai

modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non

predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13,

all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica

proprietaria delle aree un'istanza unica.

Omissis.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta

l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle

eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la

concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario

all'installazione delle infrastrutture. Il Comune puo'

mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di

una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,

trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla

presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione

abbia concluso il procedimento con un provvedimento

espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di

servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel

caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di

scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine

e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche,

apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi

o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento

utenti il termine e' ridotto a otto giorni.

7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione

di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del

codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4,

relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e

privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui

all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto

legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine

di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte

della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia

corredata di idonea e completa documentazione.».

-Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 26 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo

codice della strada, come modificato dalla presente legge:

«Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le

concessioni

Omissis.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o

provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con

popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di

concessioni e di autorizzazioni e' di competenza del

comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della

strada.

3-bis. Nel caso di interventi finalizzati

all'installazione di reti di comunicazione elettronica a

banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 e'

rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione

della richiesta da parte del comune.».

-Si riporta il testo dell'articolo 94, comma 2 del

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia

«Art. 94. Autorizzazione per l'inizio dei lavori

2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni

dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in

riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di

reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e

viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i

provvedimenti di sua competenza.».

***(( Art. 8 ter***

***Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract***

***1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le***

***tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro***

***condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente,***

***architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da***

***consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e***

***l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da***

***crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e***

***non modificabili.***

***2. Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che***

***opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui***

***esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di***

***effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il***

***requisito della forma scritta previa identificazione informatica***

***delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti***

***fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da***

***adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto.***

***3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso***

***di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti***

***giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo***

***41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del***

***Consiglio, del 23 luglio 2014.***

***4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale***

***individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri***

***distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti***

***di cui al comma 3. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta l'articolo 41 del regolamento (UE) n.

9102014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel

mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE:

«Art. 41. Effetti giuridici della validazione temporale

elettronica

1. Alla validazione temporanea elettronica non possono

essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilita' come

prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della

sua forma elettronica o perche' non soddisfa i requisiti

della validazione temporanea elettronica qualificata.

2. Una validazione temporale elettronica qualificata

gode della presunzione di accuratezza della data e dell'ora

che indica e di integrita' dei dati ai quali tale data e

ora sono associate.

3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in

uno Stato membro e' riconosciuta quale validazione

temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati

membri.».

Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina

generale

1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza

dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione

complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati

in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale,

iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale,

possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali,

rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina

dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione

e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso

del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo,

diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di

altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi

per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso

dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria

territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione

specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di

rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria

regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province

autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3,

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere

limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i

corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione

oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non

pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche

previste per il completamento del corso di formazione specifica in

medicina generale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono

individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle

graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione

specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione

degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di

remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al

presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo

nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate

provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24, comma

3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in

materia di libera circolazione dei medici e di reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri

titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e

99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE:

«3. La formazione a tempo pieno, implica la

partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del

servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le

guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale

formazione pratica e teorica tutta la sua attivita'

professionale per l'intera durata della normale settimana

lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza

del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di

dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio

sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e

le province autonome possono organizzare corsi a tempo

parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il livello della formazione corrisponda

qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;

b) la durata complessiva della formazione non sia

abbreviata rispetto quella a tempo pieno;

c) l'orario settimanale della formazione non sia

inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;

d) la formazione comporti un congruo numero di periodi

di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in

un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un

ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un

centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure

primarie;

e) i periodi di formazione a tempo pieno,

sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare

in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina

generale.».

***(( Art. 9 bis***

***Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario***

***nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari***

***1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le***

***previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure***

***concorsuali per l'assunzione di personale medico,***

***tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e***

***dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1°***

***gennaio 2020»;***

***b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:***

***«Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa,***

***professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in***

***considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della***

***delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7***

***agosto 2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione***

***collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo stipulato***

***ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo***

***2001, n. 165».***

***2. Le disposizioni di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 23***

***ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17***

***dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono***

***tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con***

***riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie***

***effettuate nei confronti delle persone fisiche.***

***3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge***

***30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio***

***2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse***

***finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa***

***farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai***

***sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre***

***2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti***

***diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco***

***(AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle***

***aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in***

***commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di***

***ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le***

***modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo***

***istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze***

***dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che***

***e' ridenominato allo scopo «Fondo per payback 2013-2017».***

***4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31 maggio***

***2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e***

***delle finanze nonche' dalle regioni interessate, ed e' effettuato***

***computando gli importi gia' versati per i ripiani degli anni***

***2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che***

***restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1,***

***comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-***

***quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito***

***dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.***

***5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma***

***complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni***

***obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di***

***AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013***

***al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia***

***del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al***

***giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA***

***relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a comunicare***

***l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli***

***organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al***

***presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano della***

***spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.***

***6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro***

***dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la***

***Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le***

***province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni***

***e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback***

***2013-2017. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito l'articolo 1, comma 365, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla

presente legge:

«365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle

graduatorie delle procedure concorsuali bandite

successivamente alla data di entrata in vigore della

presente legge.Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364

si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di

personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,

bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario

nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020».

L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145 reca:

«361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma

5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le

graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale

presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate

esclusivamente per la copertura dei posti messi a

concorso.»

L'articolo 1, commi 363 e 364, della legge 30 dicembre

2018, n. 145 reca:

«363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi

3-ter e 3-quater sono abrogati.

364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 e' abrogata,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15,

del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

59.».

Si riporta l'articolo 1, comma 687, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente

legge:

«687. La dirigenza amministrativa, professionale e

tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione

della mancata attuazione nei termini previsti della delega

di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7

agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del

Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la

dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del

Servizio sanitario nazionale, in considerazione della

mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui

all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto

2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione

collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo

stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

L'articolo 11, comma 1, lett.b) della legge 7 agosto

2015, n. 124 reca:

«Art. 11. Dirigenza pubblica

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o piu'

decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di

valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti

legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica,

articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da

requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di

reclutamento, basati sul principio del merito,

dell'aggiornamento e della formazione continua, e

caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo

le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione

di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,

un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per

ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e

affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della

banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati

dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; (16)

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo

unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di

cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle

amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici

nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici

di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione

dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto

pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due

fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le

professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici

anche per la dirigenza delle autorita' indipendenti, nel

rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima

applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti

di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai

suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con

salvezza della disciplina speciale in materia di

reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione,

presso il Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione

per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di

valutazione, i cui componenti sono selezionati con

modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',

l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi, con

procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla

base di requisiti di merito e incompatibilita' con cariche

politiche e sindacali; previsione delle funzioni della

Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei

criteri di conferimento degli incarichi e del concreto

utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del

conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione

delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo

22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative

ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

L'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 reca:

«Art. 40. Contratti collettivi nazionali e

integrativi(Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, come

sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e

poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e

successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs

n. 80 del 1998)

Omissis.

2.Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le

Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui

agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un

massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva

nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate

aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione

contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza

del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per

gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere

costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche

professionalita'.».

L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.

119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136 reca:

«Art. 10-bis. Disposizioni di semplificazione in tema

di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti

all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini

dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi

precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei

relativi decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi

delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento

alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera

sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera

sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche

amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in

materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata

per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e

privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e

per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto

dei principi in materia di protezione dei dati personali,

anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9

e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti

di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche

temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del

codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, i tipi di dati che possono essere trattati, le

operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche

per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».

L'articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145 reca:

«582. Al fine di garantire gli equilibri di finanza

pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per

gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi

dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa

per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15

febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze,

mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23,

del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonche'

le regioni e le province autonome non siano rientrati delle

risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di

cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per

acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica

convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno

sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino

al recupero integrale delle predette risorse, accertato con

determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 389 a

392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

«389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e' tenuta

ad adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano

dell'eventuale superamento del tetto della spesa

farmaceutica territoriale e del tetto della spesa

farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni

singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione

all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende

farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo

dovuto entro i successivi trenta giorni. Il ripiano di cui

al primo periodo e' determinato in modo tale che i titolari

di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non

orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima

volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile

alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente,

nonche' i titolari di AIC di medicinali non coperti da

brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza

del brevetto del farmaco originatore per la prima volta

nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun

dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano

al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento

della variazione positiva del fatturato dei medesimi

medicinali.»

«390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge le

transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC,

relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione

dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno

2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa

farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013,

2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano

in regola con l'adempimento di cui al comma 389.»

«391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto

delle transazioni di cui al comma 390, adotta una

determinazione riepilogativa degli importi a carico di

ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno

degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresi', sulla

base della predetta determinazione, al Ministero

dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute,

con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25

luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli

importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare

di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma.

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3

dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio

2016, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede

entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto di

cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto

ministeriale.»

«392. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto

della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto

della spesa farmaceutica convenzionata e' determinato in

modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato

uno o piu' medicinali non orfani e non innovativi coperti

da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i

quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo

all'anno precedente, nonche' i titolari di AIC di

medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio

successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco

originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i

quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo

all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella

misura massima del 10 per cento della variazione positiva

del fatturato dei medesimi medicinali.».

L'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno

2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2016, n. 160 reca:

«Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e

di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del

farmaco

Omissis.

23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze

e' istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per

payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli

importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle

aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi,

a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi

alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria

ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva

ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono

attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai

commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome

entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse

disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate

alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli

successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze di concerto con il Ministro della salute, da

emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'

operative di funzionamento del Fondo.»

L'articolo 22-quater, del decreto-legge 23 ottobre

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2018, n. 136 reca:

«Art. 22-quater. Disposizioni in materia di transazioni

con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa

farmaceutica

1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la

parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono

efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.».

Art. 10

Semplificazioni amministrative in materia

di istruzione scolastica, di universita', di ricerca

1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso

bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono

dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di

ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e

disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di

assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre

1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i

decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito

per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.

2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero

del personale frequentante il corso di formazione previsto

dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non

piu' necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo « La Buona

Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione

scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio

2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:

«Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di

personale delle amministrazioni pubbliche e misure di

potenziamento e di incentivazione del part-time).

Omissis.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di

riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi

all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il

rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del

personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei

ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica

e del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, definisce preliminarmente le priorita' e le

necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in

particolare delle correlate esigenze di introduzione di

nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo

semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri

determina il numero massimo complessivo delle assunzioni

delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli

obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle

cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano

comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da

trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e

possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che

presentino le maggiori carenze di personale. Le

disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

Omissis.).

Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),

pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,

S.O.:

«Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza

mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle

finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo

restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni

di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al

corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero

superiore a quello dei posti, secondo una percentuale

massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui

all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per

l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale

docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed

educative statali in possesso del relativo diploma di

laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al

previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'

complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque

anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte

dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il

concorso puo' comprendere una prova preselettiva e

comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti

coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova

orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il

corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi

didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai

partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico

didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei

partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'

di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del

corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al

corso.».

Si riporta l'articolo 1, comma 202, della legge 13

luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:

«202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo

di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola» per

il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione

scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per

l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000

euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a

47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per

l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a

56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a

decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo'

destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del

Fondo ai servizi istituzionali e generali

dell'amministrazione per le attivita' di supporto al

sistema di istruzione scolastica.».

***(( Art. 10 bis***

***Misure urgenti in materia***

***di autoservizi pubblici non di linea***

***1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti***

***modificazioni:***

***a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono***

***sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono***

***aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di***

***strumenti tecnologici»;***

***b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:***

***«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono***

***essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato***

***l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori***

***rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o***

***area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha***

***rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,***

***salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro***

***il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma,***

***in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze***

***infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna***

***l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida***

***sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere***

***situate la sede operativa e almeno una rimessa»;***

***c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:***

***«2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi***

***o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con***

***conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia,***

***invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente***

***al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la***

***titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che***

***siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei***

***natanti, per l'intero periodo di durata della malattia,***

***dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in***

***possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla***

***normativa vigente »;***

***d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:***

***«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato***

***con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il***

***rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in***

***base ad un contratto di gestione»;***

***e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:***

***«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con***

***conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche***

***mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine***

***di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire***

***presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle***

***stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono***

***avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana***

***in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato***

***l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto***

***l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un***

***foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono***

***stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con***

***proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.***

***Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa***

***del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di***

***partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e***

***orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino***

***all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di***

***servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello***

***stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole***

***pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello***

***in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo***

***per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito***

***agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»;***

***f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:***

***«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un***

***nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul***

***foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa***

***o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la***

***prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o***

***dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha***

***rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e***

***Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero***

***territorio regionale.***

***4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni caso***

***consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente***

***che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso***

***dell'effettiva prestazione del servizio stesso».***

***2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,***

***di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11,***

***comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal***

***comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro il 30***

***giugno 2019.***

***3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente***

***decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle***

***infrastrutture e dei trasporti e' istituito un registro informatico***

***pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio***

***taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di***

***quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente***

***effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto***

***del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate***

***le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le quali le***

***predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle***

***previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e***

***all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati***

***del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un***

***milione per l'annualita' 2019, si provvede mediante utilizzo***

***dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del***

***decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio***

***il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le***

***risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione***

***vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

***4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio***

***1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima***

***legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si***

***applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di***

***entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese***

***per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e***

***4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30***

***aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di***

***autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con***

***conducente.***

***5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2 del***

***decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.***

***6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto***

***e fino alla piena operativita' dell'archivio informatico pubblico***

***nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il***

***rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di***

***noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.***

***7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del***

***decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.***

***8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su***

***proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del***

***Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo***

***17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata***

***l'attivita' delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che***

***intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di***

***linea.***

***9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza***

***unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo***

***non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente***

***decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa***

***prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo***

***stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente***

***e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici***

***giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto***

***e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto***

***deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve***

***essere esibito in caso di controlli. ))***

Riferimenti normativi

-Si riportano i testi dell'articolo 3, commi 1 e 3,

dell'articolo 10, commi 2 e 3, dell'articolo 11, comma 4,

della legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante la Legge quadro

per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici

non di linea, come modificati dalla presente legge:

«Art. 3. Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge

all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la

rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione

a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti

tecnologici.

Omissis.

3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa

devono essere situate nel territorio del comune che ha

rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore

disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri

comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui

ricade il territorio del comune che ha rilasciato

l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,

salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza

unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto

previsto dal presente comma, in ragione delle specificita'

territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole

regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in

un comune della regione e' valida sull'intero territorio

regionale, entro il quale devono essere situate la sede

operativa e almeno una rimessa.

«Art. 10. Sostituzione alla guida.

Omissis.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per

l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire

alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui

all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino

al raggiungimento della maggiore eta'.

2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del

servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del

servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero

di natante, in caso di malattia, invalidita' o sospensione

della patente, intervenute successivamente al rilascio

della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la

titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a

condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o

alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata

della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della

patente, da persone in possesso dei requisiti professionali

e morali previsti dalla normativa vigente.

3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e'

regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle

norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo'

essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.»

«Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per

l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Omissis.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di

noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o

la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti

tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo

servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso

le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle

stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione

dell'utente possono avvenire anche al di fuori della

provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il

territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto

l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente

di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui

specifiche sono stabilite dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,

adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il

foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data,

luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di

inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e)

dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del

decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio

elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello

stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle

singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti

previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in

originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore

a quindici giorni, per essere esibito agli organi di

controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4,

l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il

rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono

registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile

d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima,

con partenza o destinazione all'interno della provincia o

dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del

comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto

riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e

destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio

regionale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e'

in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico

durante l'attesa del cliente che ha effettuato la

prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva

prestazione del servizio stesso.».

-Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del

decreto -legge 29 dicembre 2018, n. 143 (Disposizioni

urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea):

Art. 1. Misure urgenti in materia di autoservizi

pubblici non di linea.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito

un registro informatico pubblico nazionale delle imprese

titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con

autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di

autorizzazione per il servizio di autonoleggio con

conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e

natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per

l'attuazione e le modalita' con le quali le predette

imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle

previsioni del presente comma, connessi all'implementazione

e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro

elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualita' 2019,

si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.».

-Si riporta il testo dell'articolo 11-bis della citata

legge 15 gennaio 1992, n. 21:

«Art. 11-bis. Sanzioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle

rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei

conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di

noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3

e 11 della presente legge e' punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui

all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui

all'articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui

all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6

alla quarta inosservanza.».

- Si riporta il testo dell'art. 85, commi 4 e 4-bis,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada):

«Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per

trasporto di persone.

Omissis.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un

veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito

di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio

di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in

vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,

e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 173 ad euro 695 e, se si tratta di

autobus, da euro 431 ad euro 1.734. La violazione medesima

importa la sanzione amministrativa della sospensione della

carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,

secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,

guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle

norme in vigore ovvero alle condizioni di cui

all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad

euro 339. Dalla violazione consegue la sanzione

amministrativa accessoria del ritiro della carta di

circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di

cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»

-Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17. Regolamenti.

Omissis.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Art. 11

Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio

del personale dipendente della pubblica amministrazione

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse

derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle

assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata

in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti

collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita'

finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il

personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a

copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le

assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti,

successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con

riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto

riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo

20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

***(( 2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei***

***posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c),***

***del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo***

***15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi***

***agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali***

***non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703,***

***comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante***

***scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del***

***concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della***

***Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia -***

***Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,***

***pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26***

***maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle***

***predette assunzioni:***

***a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 in***

***relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre***

***2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai***

***sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno***

***2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto***

***2008, n. 133;***

***b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova***

***scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa***

***conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili***

***secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale,***

***purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di***

***cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24***

***aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore***

***della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di***

***cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;***

***c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante***

***convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo***

***della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in***

***relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo***

***l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla***

***citata lettera b);***

***d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui all'articolo***

***6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del***

***1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo***

***le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di***

***istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.***

***2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;***

***b) al comma 151:***

***1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna***

***delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono***

***sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna***

***delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;***

***2) alla lettera a), le parole: «quanto a 5 milioni di euro a***

***decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5***

***milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e***

***a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021».***

***2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018,***

***n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le***

***disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30***

***giugno 2019»;***

***b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il***

***decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella***

***Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere***

***efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019».***

***2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della***

***legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Previo avvio delle***

***rispettive procedure negoziali e di concertazione,» sono soppresse.***

***))***

Riferimenti normativi

-Si riporta l'articolo 23, comma 2, del Decreto

Legislativo 25/05/2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli

articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d)

ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m),

n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno

2017, n. 130:

«Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione

Omissis.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine

di assicurare la semplificazione amministrativa, la

valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e

garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo

l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente

importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che

non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse

aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del

mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,

l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo

periodo del presente comma non puo' superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto

in misura proporzionale alla riduzione del personale in

servizio nell'anno 2016.».

-Si riporta l'articolo 48 del citato Decreto

Legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 48. Disponibilita' destinate alla contrattazione

collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica (

Art. 52 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima

dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5

del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato

dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,

quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli

strumenti di programmazione e di bilancio di cui

all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e

successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante

dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del

bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella

legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed

integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli

eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello

Stato per la contrattazione integrativa delle

amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma

3-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma

2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici

non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi

compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo

70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione

collettiva nazionale sono determinati a carico dei

rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma

3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per

il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle

amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio

sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto

dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di

analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa

consultazione con le rispettive rappresentanze

istituzionali del sistema delle autonomie.

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti

contenenti la quantificazione degli oneri nonche'

l'indicazione della copertura complessiva per l'intero

periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite

clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale

del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o

totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di

spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'

iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze in ragione

dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione

dei singoli contratti di comparto, il Ministero

dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,

con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto

mediante assegnazione diretta a favore dei competenti

capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il

personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante

trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e

degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto

finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per

le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello

Stato e per gli altri enti cui si applica il presente

decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei

contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui

vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei

mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al

comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate

dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per

essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei

medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata

che in uscita non possono essere incrementati se non con

apposita autorizzazione legislativa.

6.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V

del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue

articolazioni regionali di controllo, verifica

periodicamente gli andamenti della spesa per il personale

delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun

comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal

fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei

servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di

esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed

enti pubblici.».

- Per l'articolo 23, del Decreto Legislativo

25/05/2017, n. 75, si vedano le note all'articolo 11.

- Si riporta l'articolo 20, comma 3, del citato Decreto

Legislativo n. 75 del 2017:

«Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche

amministrazioni

Omissis.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa

di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio

2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono

elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a

tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto

delle risorse destinate alle assunzioni a tempo

indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,

utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti

di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,

calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio

nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime

amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la

relativa spesa di personale previa certificazione della

sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte

dell'organo di controllo interno di cui all'articolo

40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la

contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa

utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal

tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.».

- Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2049

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice

dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:

«Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze

di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere

iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le

riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono

cosi determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

c) Polizia di Stato: 45 per cento;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;

f).

1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,

eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati

idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a

concorso.

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano

nei confronti dei volontari in rafferma biennale.

3. Con decreto interministeriale del Ministro della

difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le

modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari

nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.»

«Art. 2049. Elevazione del limite di eta' per la

partecipazione ai concorsi pubblici

1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite

massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari

all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a

tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio

militare.

2. Si applica il comma 3 dell'articolo 2050.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, commi

9-bis e 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e

la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:

«Art. 66. Turn over

Omisis.

9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,

secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di

personale a tempo indeterminato, nel limite di un

contingente di personale complessivamente corrispondente a

una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal

servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di

unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel

corso dell'anno precedente. La predetta facolta'

assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento

per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento

nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno

2016.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono

autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni, previa richiesta delle

amministrazioni interessate, corredata da analitica

dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno

precedente e delle conseguenti economie e

dall'individuazione delle unita' da assumere e dei

correlati oneri, asseverate dai relativi organi di

controllo.».

-Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 6-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato

che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:

«Art. 6. Nomina ad agente.

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene

mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i

cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe

di cui al predetto regolamento;

c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e

attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti

stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da

emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado

che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del

diploma universitario;

e) qualita' morali e di condotta previste dalle

disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio

1989, n. 53.

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera

d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di

Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di

istruzione secondaria di primo grado.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati

espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente

organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno

riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi

o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di

regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti

di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della

legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,

comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le

specializzazioni conseguite nella forza armata di

provenienza sono riconosciute valide, purche' previste

nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non

vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente

comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento

di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi

al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,

nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a

frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge

ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici

superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia

deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con

invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della

capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui

all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate

nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso

pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in

possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino

nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,

altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai

fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle

Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi

al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per

cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o

lesioni riportate nell'espletamento di missioni

internazionali di pace.

7. Con decreto del capo della polizia-direttore

generale della pubblica sicurezza sono stabilite le

modalita' di svolgimento del concorso e delle altre

procedure di reclutamento, la composizione della

commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della

graduatoria finale.

Art. 6-bis. Corsi di formazione per allievi agenti.

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso

di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo

semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il

secondo semestre al completamento del periodo di formazione

presso gli istituti di istruzione e all'applicazione

pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma

1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano

di studio e non possono essere impiegati in servizi di

istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e

d'onore. Al termine del primo semestre di corso il

direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al

servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il

decreto del capo della polizia - direttore generale della

pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi

riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,

acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e

di agente di polizia giudiziaria e sono avviati

all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi

agenti destinati ai gruppi sportivi «Polizia di

Stato-Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova,

svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione

pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in

relazione alla specialita' di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli

agenti in prova permangono presso gli istituti di

istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano

di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei

soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di

tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame

stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore

generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed

ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', sono

assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica

sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli

agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia,

tenuto conto della relazione favorevole del funzionario

responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono

applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel

ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una

sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la

relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia - direttore

generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le

modalita' di svolgimento e la durata dei periodi di

formazione e di applicazione pratica, comprese le prove

d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di

idoneita', le modalita' di composizione delle commissioni

esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione

della graduatoria finale del corso.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi

149, 151 e 441, della citata legge 30 dicembre 2018, n.

145, come modificato dal presente decreto:

«149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese

in particolare nel settore della depenalizzazione e

dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile

dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale

contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7

milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio

2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno

2021.»

«151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni

di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020

e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si

provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle

annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a

decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27

dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019,

mediante riduzione delle spese relative ai compensi per

lavoro straordinario del personale dell'amministrazione

civile dell'Interno del programma «Contrasto al crimine,

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito

della missione «Ordine pubblico e sicurezza », del

programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni

di competenza » nell'ambito della missione «Servizi

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche »

e del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso

pubblico » nell'ambito della missione «Soccorso civile ».

E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di

spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75

del 2017;

c) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021,

mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del

presente articolo.

441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440,

lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e

del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre

2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436,

l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato,

nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi

al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti

normativi nonche' ai trattamenti economici accessori,

privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di

natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di

mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti

negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni

2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo

periodo e' destinato, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la

pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,

sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della

giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i

servizi istituzionali del personale del comparto

sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con

successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici

economici relativi al triennio 2019-2021.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 del

decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 (Attuazione della

direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice

di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,

indagine e azione penale nei confronti dei reati di

terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per

i vettori di comunicare i dati relativi alle persone

trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del

Consiglio del 29 aprile 2004), come modificato dal presente

decreto:

«Art. 26. Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, e'

abrogato. Le disposizioni del predetto decreto continuano

ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28

dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1°

luglio 2019. Dalla medesima data il Border Control System

Italia (BCS) cessa la propria operativita' e i riferimenti

allo stesso, ovunque presenti, si intendono sostituiti dai

riferimenti al Sistema Informativo di cui all'articolo 4.

3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad

effettuare il monitoraggio della congruita' delle risorse

finanziarie destinate alla realizzazione del Sistema

Informativo nonche', a partire dall'esercizio finanziario

2019, di quelle destinate al funzionamento dello stesso.».

***(( Art. 11 bis***

***Misure di semplificazione in materia contabile***

***in favore degli enti locali***

***1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo***

***tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate***

***all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in***

***materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane,***

***al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e***

***alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico***

***dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1,***

***comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1,***

***comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le***

***parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31***

***dicembre 2019 ».***

***2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562***

***dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni***

***privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23,***

***comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si***

***applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione***

***organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto***

***collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del***

***comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al***

***differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di***

***risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto***

***CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni***

***successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi***

***2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi***

***conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere***

***destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono***

***contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.***

***3. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze***

***un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti***

***dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei***

***Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del***

***Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per***

***gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da***

***individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto, con il compito di***

***formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori***

***oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali***

***in considerazione della durata delle posizioni debitorie e***

***dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del***

***credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al***

***presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a***

***qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese.***

***4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27***

***dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni dal 2018 al 2020»***

***sono soppresse.***

***5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il***

***comma 2 e' sostituito dal seguente:***

***«2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero***

***dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni***

***successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione***

***del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno***

***degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno***

***2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse***

***le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita'***

***telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono***

***soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene***

***con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta***

***del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia***

***e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie***

***locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle***

***richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi***

***l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono***

***attribuite proporzionalmente».***

***6. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono***

***ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di***

***stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della***

***riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre***

***2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre***

***2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualita' in quote***

***costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'***

***essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per***

***effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al***

***fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di***

***amministrazione.***

***7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.***

***145, le parole: «entro il termine del 15 dicembre 2019» sono***

***sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 dicembre 2019».***

***8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,***

***n. 145, sono inseriti i seguenti:***

***«895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai***

***comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639***

***dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito***

***ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di***

***euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero***

***dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle***

***finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed***

***autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione***

***al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata***

***al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017,***

***pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123***

***del 29 maggio 2017.***

***895-ter. All'onere di cui al comma 895- bis, pari a 110 milioni di***

***euro per l'anno 2019, si provvede:***

***a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione***

***del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;***

***b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione***

***del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui***

***all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;***

***c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione***

***del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi***

***dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile***

***2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno***

***2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero***

***dell'economia e delle finanze».***

***9. Nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo***

***sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei***

***ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente***

***della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1,***

***comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8***

***milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere***

***dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori***

***entrate derivanti dai commi da 11 a 15.***

***10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle***

***seguenti: «15 marzo 2019», le parole: «20 febbraio 2019» sono***

***sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «10 marzo***

***2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019»;***

***b) ai commi 824 e 842, le parole: «dai commi 98 e 126» sono***

***sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»;***

***c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle***

***seguenti: «15 marzo 2019».***

***11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di***

***un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una***

***piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di***

***telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati***

***da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore***

***a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia***

***ricevuto e ceduto detti beni.***

***12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di***

***un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una***

***piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni***

***cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate***

***nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione***

***europea a una persona che non e' un soggetto passivo, si considera***

***che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia***

***ricevuto e ceduto detti beni.***

***13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la***

***persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un***

***soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un***

***soggetto passivo.***

***14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi***

***dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione relativa a***

***tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo***

***sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati***

***membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di***

***verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve,***

***su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli***

***Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di***

***dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e'***

***stata effettuata.***

***15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi***

***dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario che agisce***

***in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale***

***l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.***

***16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.***

***145, e' abrogato.***

***17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia***

***di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui***

***all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio***

***2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile***

***2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni,***

***di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017***

***e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.***

***18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo***

***delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo***

***amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.***

***59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro***

***dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri***

***decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.***

***19. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il***

***Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo***

***di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di***

***presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'***

***i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1***

***dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,***

***relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma

2-ter, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2018, n. 171:

«Art. 1. Proroga di termini in materia di enti

territoriali

Omissis.

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto e'

istituito, presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di

linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di

revisione organica della disciplina in materia di

ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al

superamento dell'obbligo di gestione associata delle

funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi

e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole

dimensioni.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 886

e 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

come modificati dal presente decreto:

«866. Gli enti locali possono avvalersi della

possibilita' di utilizzo dei proventi derivanti dalle

alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani

di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei

mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento

nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di

ammortamento. Tale possibilita' e' consentita

esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato

dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle

immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino

incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita

dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo

crediti di dubbia esigibilita'.»

«1120. Nelle materie di interesse delle strutture della

Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le

seguenti proroghe di termini:

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in

materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati

al 31 dicembre 2019.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi

557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.

299, S.O.:

«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a

decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito

della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,

il contenimento delle spese di personale con riferimento al

valore medio del triennio precedente alla data di entrata

in vigore della presente disposizione.»

«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto

di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo

degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi

contrattuali, non devono superare il corrispondente

ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo

possono procedere all'assunzione di personale nel limite

delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato complessivamente intervenute nel precedente

anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, «Modifiche e

integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,

lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),

f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:

«Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione

Omissis.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine

di assicurare la semplificazione amministrativa, la

valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e

garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo

l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente

importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che

non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse

aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del

mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,

l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo

periodo del presente comma non puo' superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto

in misura proporzionale alla riduzione del personale in

servizio nell'anno 2016.

Omissis.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del

decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, «Misure

finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il

territorio», come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze

esecutive relative a calamita' o cedimenti

1. Al fine di garantire la sostenibilita'

economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto

finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero

dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi

connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o

cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite

ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di

risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti

strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate,

sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo

superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta

come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti

approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali

di cui al precedente periodo, devono essersi verificati

entro la data di entrata in vigore della presente

disposizione.

1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le

fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalita' e i

termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per

l'approvazione della variazione di assestamento generale di

cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per

l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli

equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193,

comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30

settembre 2016.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero

dell'interno, entro il termine perentorio di quindici

giorni successivi alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016,

entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,

ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la

sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi

incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,

con modalita' telematiche individuate dal Ministero

dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero

importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta

giorni dal ter-mine di invio delle richieste. Nel caso in

cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo

complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite

proporzionalmente.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del

decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n.

247:

«Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati

agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo

di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e

sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli

agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre

2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'

intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono

automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato

alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare

svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri

amministrativi a carico dell'ente creditore, e

dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,

l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati

l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,

ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche

tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del

Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno

2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata

in vigore del presente decreto restano definitivamente

acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del

presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi

per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione

agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza,

a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di

questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22,

commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13

aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione

presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle

somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018,

riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto

legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione

nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente

della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo

importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure

esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate

ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e,

limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013,

quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta,

entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti

risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e

fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,

apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle

finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30

giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del

bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta

e' presentata al singolo ente creditore, che provvede

direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso

le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a

proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti

dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si

applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo

3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse

proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,

lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del

Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del

Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore

aggiunto riscossa all'importazione.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma

855, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come

modificato dal presente decreto:

«855. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate

entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in

conseguenza del ripristino della normale gestione della

liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con

gli istituti finanziatori.

-Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 126, 824,

842 e 875, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145,

come modificati dal presente decreto:

«126. Nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo,

alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma

122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e

le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a

investimenti per la messa in sicurezza del territorio e

delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in

parte, degli accordi di cui al comma 875 entro il termine

del 15 marzo 2019, le somme del fondo di cui al primo

periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere

entro il 31 marzo 2019, ad incrementare i contributi di cui

ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari anche le

province e le citta' metropolitane, nonche' i contributi di

cui al comma 107. In caso di mancata intesa il decreto e'

comunque emanato entro il 15 aprile 2019.»

«824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si

applicano anche alle regioni a statuto ordinario a

decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e'

subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019,

dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento

degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal

comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della

proposta di riparto delle risorse di cui al periodo

precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del

presente comma acquistano comunque efficacia.»

«842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a

841 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento,

entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse

aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo

sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di

competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il

predetto termine, in assenza della proposta di riparto

delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15

febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 841

acquistano comunque efficacia.»

«875. Al fine di assicurare il necessario concorso

delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna al

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro

il 15 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti

finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti,

mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che

tengano conto anche delle sentenze della Corte

costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4

luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,

in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica

di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione

degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo,

in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento

della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo

comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il

contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni

dal 2019 al 2021 e' determinato in via provvisoria negli

importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente

legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito

pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti

enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli

importi della predetta tabella 8 possono essere modificati,

a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica,

mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro

il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero

dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio del

medesimo anno. L'importo del concorso previsto dai periodi

precedenti e' versato al bilancio dello Stato da ciascuna

autonomia speciale entro il 30 giugno di ciascun anno; in

mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e

delle finanze e' autorizzato a recuperare gli importi a

valere sulle quote di compartecipazione ai tributi

erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma

la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a),

della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, commi 2,

lettera a), e 2-ter del decreto legge 20 febbraio 2017, n.

14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile

2017, n. 48, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza

delle citta'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20

febbraio 2017, n. 42:

«Art. 5. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

Omissis.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1

perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita'

diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di

prossimita', in particolare a vantaggio delle zone

maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche

coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti

territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia

dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini

e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte

ad esigenze straordinarie di controllo del territorio,

nonche' attraverso l'installazione di sistemi di

videosorveglianza;

Omissis.

2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di

videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte

dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro

per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

Omissis.».

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per

la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O..

-Si riporta il testo vigente dell'articolo

35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n.

113, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre

2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'

misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale

per l'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231:

«Art. 35-quinquies. Videosorveglianza

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di

sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di

cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge

20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento

all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di

videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14

del 2017 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno

2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni

di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno

2022.

Omissis.».

***(( Art. 11 ter***

***Piano per la transizione energetica sostenibile***

***delle aree idonee***

***1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello***

***sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della***

***tutela del territorio e del mare, e' approvato il Piano per la***

***transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al***

***fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove***

***e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca***

***e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a***

***valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle***

***stesse.***

***2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del***

***territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con***

***particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti***

***pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve***

***principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema,***

***nonche' tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della***

***pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel***

***PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e***

***rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni***

***che abbiano cessato la loro attivita'.***

***3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale strategica***

***e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza***

***unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non sia***

***raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza***

***unificata e' convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro***

***dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo***

***8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso***

***di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi***

***giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato***

***dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI e' adottato con***

***riferimento alle sole aree marine.***

***4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia***

***e del miglioramento della sostenibilita' ambientale e sociale, i***

***procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di***

***impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di***

***prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono***

***sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati***

***successivamente alla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto, relativi a istanze di:***

***a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di***

***idrocarburi in essere;***

***b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;***

***c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in***

***essere;***

***d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle***

***quote di titolarita'.***

***5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti***

***relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di***

***idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore***

***della legge di conversione del presente decreto. Nelle more***

***dell'adozione del PiTESAI, non e' consentita la presentazione di***

***nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto***

***salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).***

***6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i***

***permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi***

***in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con***

***conseguente interruzione di tutte le attivita' di prospezione e***

***ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in***

***sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'.***

***7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso***

***temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del***

***computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di***

***sospensione, non e' dovuto il pagamento del relativo canone. Ai***

***relativi oneri, valutati in 134.000 euro in ragione d'anno, si***

***provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori***

***entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.***

***8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le***

***attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino***

***compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari***

***sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non***

***compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze***

***relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche***

***limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di***

***ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di***

***prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino***

***dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello***

***sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti***

***di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il***

***cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la***

***data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI***

***entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi***

***del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione***

***e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla***

***data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attivita' di***

***coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano***

***stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga,***

***vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e***

***non sono ammesse nuove istanze di proroga.***

***9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui***

***all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,***

***n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella***

***terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale***

***italiana sono rideterminati come segue:***

***a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro***

***quadrato;***

***b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per***

***chilometro quadrato;***

***c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione***

***di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;***

***d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di***

***coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.***

***10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni***

***annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25***

***novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono***

***rideterminati come segue:***

***a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;***

***b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;***

***c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro***

***quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per***

***chilometro quadrato.***

***11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli***

***anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di***

***previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli***

***oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.***

***12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente***

***articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello***

***sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a***

***decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie***

***derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad***

***apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere***

***riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,***

***al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti***

***1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per***

***l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con***

***decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con***

***il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di***

***versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse***

***disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino***

***sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo,***

***con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il***

***Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente***

***rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del***

***decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare***

***un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.***

***13. Alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di***

***idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a***

***seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto non si applica l'articolo***

***38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo***

***il carattere di pubblica utilita' delle attivita' di stoccaggio di***

***gas naturale in sotterraneo. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 8, comma 4,

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento

delle attribuzioni della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i

compiti di interesse comune delle regioni, delle province e

dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali):

«4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

Ministro dell'interno.».

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 18, comma 1,

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva

94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di

esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi):

«Art. 18. Armonizzazione delle disposizioni sui canoni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per

i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni

di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare

territoriale e nella piattaforma continentale italiana,

sono cosi' determinati:

a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro

quadrato;

b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro

quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per

chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire

per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 80000 lire per

chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire

per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa

concessione di coltivazione: 20000 lire per chilometro

quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa

concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro

quadrato.».

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 38, comma 1,

D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per

l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la

semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto

idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):

«Art. 38. Misure per la valorizzazione delle risorse

energetiche nazionali

1. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione

di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas

naturale sono di pubblica utilita'. I relativi titoli

abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di

pubblica utilita'.».

***(( Art. 11 quater***

***Disposizioni in materia di concessioni***

***di grandi derivazioni idroelettriche***

***1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le***

***disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in tema di***

***assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,***

***di cui all'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio***

***decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:***

***a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i***

***commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:***

***«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni***

***idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui***

***all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto***

***11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta'***

***delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di***

***esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo***

***di validita' della concessione, di investimenti sui beni di cui al***

***primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque***

***autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione***

***secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al***

***concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un***

***indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto***

***previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n.***

***1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi***

***precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi***

***secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775***

***del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei***

***beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo,***

***intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i***

***corrispondenti organi della regione.***

***1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente***

***interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con***

***il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le***

***concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei***

***requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al***

***comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati***

***attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;***

***b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio***

***privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad***

***evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli***

***articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18***

***aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa' partecipate deve***

***comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di***

***cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.***

***1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli***

***accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali***

***dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente***

***articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data***

***di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre***

***il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle***

***concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,***

***stabilendo in particolare:***

***a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di assegnazione***

***di cui al comma 1-bis;***

***b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;***

***c) i criteri di ammissione e di assegnazione;***

***d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico del***

***concessionario subentrante;***

***e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e tecnica***

***adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i***

***criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali***

***requisiti minimi:***

***1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa***

***e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di***

***almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza***

***nominale media pari ad almeno 3 MW;***

***2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' finanziaria,***

***la referenza di due istituti di credito o societa' di servizi***

***iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che***

***attestino che il partecipante ha la possibilita' di accedere al***

***credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto***

***nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da***

***corrispondere per i beni di cui alla lettera n);***

***f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti***

***anni e quaranta anni; il termine massimo puo' essere incrementato***

***fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessita'***

***della proposta progettuale presentata e all'importo***

***dell'investimento;***

***g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai***

***quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle***

***opere e delle acque, compresa la possibilita' di utilizzare l'acqua***

***invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi***

***idrica o per la laminazione delle piene;***

***h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di***

***generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle***

***opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e***

***degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica***

***con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di***

***sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la***

***possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per***

***favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato***

***dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di***

***trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete***

***elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente***

***del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta***

***Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;***

***i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento***

***ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli***

***strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in***

***attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del***

***Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una***

***quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al***

***finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei***

***piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale***

***dei corpi idrici interessati dalla derivazione;***

***l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a***

***carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni***

***interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi***

***tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo***

***l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;***

***m) le modalita' di valutazione, da parte dell'amministrazione***

***competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di***

***assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai***

***fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene***

***luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della***

***valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza***

***comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche'***

***di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o***

***autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa***

***statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle***

***proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero***

***dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero***

***dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita'***

***culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla***

***legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla***

***sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e***

***all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al***

***procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e***

***dei trasporti;***

***n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del***

***testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto***

***del codice civile, secondo i seguenti criteri:***

***1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di***

***concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto***

***del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato***

***sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante***

***perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel***

***progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e***

***allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del***

***proponente;***

***2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede***

***l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto***

***del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla base dei***

***dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata***

***sulla base di attivita' negoziale tra le parti;***

***3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede***

***l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto;***

***o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di***

***specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita'***

***occupazionale del personale impiegato;***

***p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di***

***grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di***

***due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli***

***amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le***

***regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione***

***della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio***

***insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.***

***1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi***

***derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di***

***entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con***

***decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il***

***Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con***

***il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con***

***la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo***

***28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono***

***individuate le modalita' e le procedure di assegnazione applicabili***

***nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della***

***regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il***

***Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione***

***dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via***

***sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione***

***delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei***

***canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i),***

***del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al***

***patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali***

***di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla***

***legge 1° agosto 2002, n. 166.***

***1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche***

***corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con***

***legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti***

***e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla***

***potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,***

***calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del***

***rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia***

***fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale***

***dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente***

***periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5***

***per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la***

***produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.***

***Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60 per cento***

***alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'***

***interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi***

***derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con***

***legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e***

***gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza***

***nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a***

***servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali***

***interessati dalle derivazioni.***

***1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche***

***che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023,***

***ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni che non abbiano gia'***

***provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di***

***entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il***

***31 marzo 2020, le modalita', le condizioni, la quantificazione dei***

***corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a***

***carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto***

***delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e***

***degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo***

***necessario al completamento delle procedure di assegnazione e***

***comunque non oltre il 31 dicembre 2023.***

***1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il***

***concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta della***

***regione, energia nella misura e con le modalita' previste dal comma***

***1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto***

***al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti***

***nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per***

***un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle citta'***

***metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con***

***decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e***

***previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo***

***Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono***

***determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui***

***al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui***

***al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro***

***il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore***

***della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione***

***di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono***

***determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in***

***misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a***

***20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale***

***media di concessione per ogni annualita'.***

***1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto***

***speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi***

***dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;***

***b) i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto***

***legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;***

***c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno***

***2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto***

***2012, n. 134, sono abrogati. ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 6, comma 2,

del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

«2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che

eccedono i seguenti limiti:

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale

media annua kW 3.000;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od

anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai

500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto

secondo;

e) per usi industriali, inteso tale termine con

riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati

nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;

f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso

antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di

energia: litri 100 al minuto secondo.».

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, commi 1 e

1-bis, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della

direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato

interno dell'energia elettrica).

«Art. 12. Concessioni idroelettriche.

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi

derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o

rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del

testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.

1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni,

in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione

da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo

di validita' della concessione, di investimenti sui beni di

cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di

concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla

riassegnazione della concessione secondo le procedure di

cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al concessionario

uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un

indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al

regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da

quelli previsti dai periodi precedenti si applica la

disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e

seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775

del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al

netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del

presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi

statali ivi indicati con i corrispondenti organi della

regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un

prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle

acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine

idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi

derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti

di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al

comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici

individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure

ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto

pubblico privato nelle quali il socio privato e' scelto

attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza

pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli

articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'

partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle

disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione

europea e degli accordi internazionali, nonche' dei

principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle

disposizioni di cui al presente articolo, le regioni

disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata

in vigore della presente disposizione e comunque non oltre

il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di

assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni

d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di

assegnazione di cui al comma 1-bis;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma

1-bis;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a

carico del concessionario subentrante;

e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa

e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti

ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte

progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'

organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta

gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti

idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad

almeno 3 MW;

2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'

finanziaria, la referenza di due istituti di credito o

societa' di servizi iscritti nell'elenco generale degli

intermediari finanziari che attestino che il partecipante

ha la possibilita' di accedere al credito per un importo

almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura

di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per

i beni di cui alla lettera n);

f) i termini di durata delle nuove concessioni,

comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo

puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni,

in relazione alla complessita' della proposta progettuale

presentata e all'importo dell'investimento;

g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,

subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di

sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa

la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi

idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o

per la laminazione delle piene;

h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di

potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere

nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,

regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di

generazione, trasformazione e connessione elettrica con

riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia

di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili,

compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di

accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse

energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto

di quanto previsto dal codice di trasmissione,

dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica

di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi

aggiornamenti;

i) i livelli minimi in termini di miglioramento e

risanamento ambientale del bacino idrografico di

pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione

a scala di distretto idrografico in attuazione della

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando

obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti

dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle

misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di

tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale

dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

l) le misure di compensazione ambientale e

territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare

ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle

opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e

di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio

economico finanziario del progetto di concessione;

m) le modalita' di valutazione, da parte

dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in

esito alle procedure di assegnazione, che avviene

nell'ambito di un procedimento unico ai fini della

selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene

luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale,

della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di

importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione

paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso,

concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque

denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o

locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte

progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il

Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni

e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree

naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.

394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi

di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e

all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.

166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti;

n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo

comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del

1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti

criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel

progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli

aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in

termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati

reperibili dagli atti contabili o mediante perizia

asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel

progetto di concessione, per tali beni si procede alla

rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a

cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto

prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi

diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e'

determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti

contabili o mediante perizia asseverata sulla base di

attivita' negoziale tra le parti;

3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non

prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi

diritto;

o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione

europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere

la stabilita' occupazionale del personale impiegato;

p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in

caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano

il territorio di due o piu' regioni, in termini di gestione

delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione

dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni

interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione

della concessione sono di competenza della regione sul cui

territorio insiste la maggior portata di derivazione

d'acqua in concessione.

1-quater. Le procedure di assegnazione delle

concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono

avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore

della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono

individuate le modalita' e le procedure di assegnazione

applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di

avvio, da parte della regione interessata, delle procedure

di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della

legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva,

sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione

delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento

dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo

89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale.

Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di

cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni

idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un

canone, determinato con legge regionale, sentita

l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente

(ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla

potenza nominale media di concessione, e in una componente

variabile, calcolata come percentuale dei ricavi

normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione

dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione

ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale

dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al

precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,

non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al

prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la

distribuzione dell'energia elettrica. Il canone cosi'

determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle

province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'

interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi

derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono

disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire

annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per

ogni kW di potenza nominale media di concessione, per

almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e

categorie di utenti dei territori provinciali interessati

dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni

idroelettriche che prevedono un termine di scadenza

anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle gia'

scadute, le regioni che non abbiano gia' provveduto

disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata

in vigore della presente disposizione e comunque non oltre

il 31 marzo 2020, le modalita', le condizioni, la

quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli

eventuali altri oneri conseguenti, a carico del

concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto

delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni,

delle opere e degli impianti oltre la scadenza della

concessione e per il tempo necessario al completamento

delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31

dicembre 2023.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il

concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta

della regione, energia nella misura e con le modalita'

previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione

un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da

corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more

dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per

un importo non inferiore al 60 per cento alle province e

alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato

dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati

il valore minimo della componente fissa del canone di cui

al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone

aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata

adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di

cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni

possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo

precedente in misura non inferiore a 30 euro per la

componente fissa del canone e a 20 euro per il canone

aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di

concessione per ogni annualita'.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni

a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative

norme di attuazione.».

***(( Art. 11 quinquies***

***Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo,***

***della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui***

***all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247***

***1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio***

***2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del***

***divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati***

***espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore,***

***compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della***

***legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto***

***dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio***

***2017, n. 113.***

***2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli***

***avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo***

***27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,***

***si svolge entro il mese di luglio 2019.***

***3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi***

***o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))***

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 31

dicembre 2012, n. 247 (Disposizioni sulla elezione dei

componenti dei consigli degli ordini circondariali

forensi.):

«Art. 3. Elettorato attivo e passivo

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli

avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in

base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano

iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli

enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a

tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati

stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni

elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati

per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della

professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di

voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni

precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu' grave

dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma

4, i consiglieri non possono essere eletti per piu' di due

mandati consecutivi. La ricandidatura e' possibile quando

sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali

si e' svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si

tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al

secondo periodo del comma 3.

Art. 4. Numero massimo di voti esprimibili e tutela del

genere meno rappresentato

1. Ciascun elettore puo' esprimere un numero di voti

non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai

sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre

2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A

allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione,

la presente legge tutela il genere meno rappresentato

disciplinando al capo III le modalita' di espressione del

voto.».

- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 31

dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento

della professione forense.):

«Art. 27. L'assemblea

1. L'assemblea e' costituita dagli avvocati iscritti

all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti

del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello

preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad

essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita

dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, e'

convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal

vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per

iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per

la sua convocazione, nonche' per l'assunzione delle

relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento

adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello

stesso stabilite.

4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta

l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e

preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si

svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio

successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresi' la convocazione

dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o

qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi

componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.».

***(( Art. 11 sexies***

***Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore***

***1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,***

***n. 112, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359 del codice***

***civile» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle associazioni***

***o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di***

***trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o***

***beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei***

***ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45***

***del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.***

***207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione***

***degli amministratori di tali enti si configura come mera***

***designazione, intesa come espressione della rappresentanza della***

***cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con***

***rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi forma di***

***controllo da parte di quest'ultima».***

***2. All'articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto***

***legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente***

***periodo: «Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione del***

***presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex***

***Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni***

***pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del***

***Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato***

***nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto***

***legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della***

***pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si***

***configura come mera designazione, intesa come espressione della***

***rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato***

***fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi***

***forma di controllo da parte di quest'ultima». ))***

Riferimenti normativi

-Si riporta l'articolo 4, comma 3, del Decreto

Legislativo 03/07/2017, n. 112 (Revisione della disciplina

in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1,

comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106),

pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167, come

modificato dalla presente legge:

«Art. 4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

In vigore dal 20 luglio 2017 1. All'attivita' di

direzione e coordinamento di un'impresa sociale si

applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo

IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del

codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare

attivita' di direzione e coordinamento il soggetto che, per

previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia

la facolta' di nominare la maggioranza dei componenti

dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare

l'accordo di partecipazione presso il registro delle

imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a

redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio

sociale in forma consolidata, predisposto in conformita'

alle linee guida di cui all'articolo 9.

3. Le societa' costituite da un unico socio persona

fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, non possono esercitare attivita' di

direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma,

anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di

un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile , ad eccezione delle associazioni o fondazioni di

diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o

beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del

decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la

nomina da parte della pubblica amministrazione degli

amministratori di tali enti si configura come mera

designazione, intesa come espressione della rappresentanza

della cittadinanza, e non si configura quindi mandato

fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa

qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di

cui al comma 3 sono annullabili e possono essere impugnate

in conformita' delle norme del codice civile entro il

termine di centottanta giorni. La legittimazione ad

impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.».

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del

codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,

S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. Enti del Terzo settore

Omissis.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le

associazioni politiche, i sindacati, le associazioni

professionali e di rappresentanza di categorie economiche,

le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti

sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai

suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel

settore della protezione civile alla cui disciplina si

provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi

dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi

volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di

Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle

d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione

del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto

privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione

delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45

del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio

2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica

amministrazione degli amministratori di tali enti si

configura come mera designazione, intesa come espressione

della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura

quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'

sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di

quest'ultima.».

***(( Art. 11 septies***

***Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche'***

***disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano***

***1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo***

***2009, n. 18, le parole: «non superiore» sono sostituite dalla***

***seguente: «pari».***

***2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017,***

***sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo***

***genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o***

***principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti***

***permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del***

***predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti***

***forme di protezione, assistenza e agevolazione:***

***a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della***

***quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo***

***1999, n. 68;***

***b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente***

***comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti***

***prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e***

***negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani***

***si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della***

***legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli***

***elenchi al collocamento obbligatorio. ))***

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della

legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone

con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York

il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio

nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'),

come modificato dalla presente legge.

«Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla

condizione delle persone con disabilita'

Omissis.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e con il Ministro per la pubblica

amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la

composizione, l'organizzazione e il funzionamento

dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le

amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e

nell'attuazione di politiche in favore delle persone con

disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di

previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei

lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le

associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle

persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative

del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.

L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con

esperti di comprovata esperienza nel campo della

disabilita' in numero pari a cinque.».

-Si riporta il testo dell'articolo 7 comma 2 della

legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro

dei disabili.):

Art. 7. Modalita' delle assunzioni obbligatorie.

Omissis.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni

in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come

modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente

legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,

lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del

1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili

iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della

presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei

limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al

cinquanta per cento dei posti messi a concorso.».

-Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 , della

legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle

vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):

«Art. 1.

Omissis.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20

ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del

presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,

ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli

unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi

permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento

obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,

con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con

preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al

presente comma, compresi coloro che svolgono gia'

un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta

sono previste per i profili professionali del personale

contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo

livello retributivo. Ferme restando le percentuali di

assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i

livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da

effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di

cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito

dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica

18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota

del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle

assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota

di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12

marzo 1999, n. 68,».

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.